Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 164 del 15 luglio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 luglio 1995 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 87

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1995 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo - 15 giugno 1995 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1995 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1995.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1995, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 1995 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 16 ottobre 1995.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1995

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
478.		
17 luglio 1990, Entebbe		
Memorandum d'Intesa tra l'Italia e Uganda sull'assistenza italiana alle attività sanitarie nel distretto di Hoima	17 luglio 1990	11
479.		
18 settembre 1991, Victoria-Mahe		
Memorandum d'Intesa delle consultazioni aeronautiche tra Italia e le Seychelles per la modifica della tabella delle rotte di cui all'Accordo aereo del 13 novembre 1984, con due Allegati	18 settembre 1991 provv. 5 luglio 1993 defin.	27
480.		
28 maggio 1993, Roma		
Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno italiano e quello sloveno nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata	27 marzo 1995	37
481.		
22 giugno/2 agosto 1994, Dakar		
Scambio di Note per la modifica del Protocollo finanziario di «Commodity aid» del 14 gennaio 1993 tra Italia e Senegal, con Annesso	2 agosto 1994	45
482.		
3 giugno/8 agosto 1994, Majuro-Roma		
Scambio di Note tra Italia e Isole Marshall costituente un Accordo di reciprocità in materia di tasse di ancoraggio ed altri diritti portuali	8 agosto 1994	55
483.		
6 settembre 1994, Roma		
Accordo di consolidamento tra Italia e Vietnam (Club di Parigi 14 dicembre 1993), con Annessi A e B	6 settembre 1994	63

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione relativa ai poteri delle autorità ed alla legge applicabile alla protezione dei minori (L'Aja, 5 ottobre 1961) *(Vedi legge n. 742 del 24 dicembre 1980 e norme di attuazione approvate con legge 64 del 15 gennaio 1994 nel* S.O. *n. 16 alla* G.U. *n. 23 del 29 gennaio 1994).*	22 aprile 1995 *G.U.* n. 92 del 20 aprile 1995
Convenzione relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante (Strasburgo, 24 novembre 1977) *(Vedi legge n. 13 del 2 gennaio 1995 nel* S.O. *n. 5 alla* G.U. *n. 14 del 18 gennaio 1995).*	1° maggio 1995 *G.U.* n. 73 del 28 marzo 1995
Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo, 20 maggio 1980) *(Vedi legge n. 64 del 15 gennaio 1994 nel* S.O. *n. 16 alla* G.U. *n. 23 del 29 gennaio 1994).*	1° giugno 1995 *G.U.* n. 73 del 28 marzo 1995
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori (L'Aja, 25 ottobre 1980) *(Vedi legge n. 64 del 15 gennaio 1994 nel* S.O. *n. 16 alla* G.U. *n. 23 del 29 gennaio 1994).*	1° maggio 1995 *G.U.* n. 97 del 27 aprile 1995
Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17 ottobre 1989) *(Vedi legge n. 336 del 18 agosto 1993 nel* S.O. *n. 83 alla* G.U. *n. 204 del 31 agosto 1993).*	1° giugno 1995 *G.U.* n. 95 del 24 aprile 1995
Convenzione tra Italia e Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo (Port Louis, 9 marzo 1990) *(Vedi legge n. 712 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	28 aprile 1995 *G.U.* n. 113 del 17 maggio 1995
Quinto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 18 giugno 1990) *(Vedi legge n. 703 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	24 marzo 1995 *G.U.* n. 73 del 28 marzo 1995

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Roma, 6 dicembre 1990) *(Vedi legge n. 704 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	14 marzo 1995 *G.U.* n. 108 dell'11 maggio 1995
Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscale (Roma, 20 dicembre 1990) *(Vedi legge n. 708 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	1° aprile 1995 *G.U.* n. 49 del 28 febbraio 1995
Accordo tra Italia e Federazione Russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione Russa (Roma, 1° dicembre 1993) *(Vedi legge n. 579 del 4 ottobre 1994 nel* S.O. *n. 136 alla* G.U. *n. 245 del 19 ottobre 1994).*	15 marzo 1995 *G.U.* n. 86 del 12 aprile 1995

478.

Entebbe, 17 luglio 1990

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda sulla assistenza italiana alle attività sanitarie nel distretto di Hoima

(Entrata in vigore: 17 luglio 1990)

THE REPUBLIC OF UGANDA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY,

ON ITALIAN ASSISTANCE TO HEALTH ACTIVITIES

IN

HOIMA DISTRICT

This Agreement is made this day of 17th July 1990 between the Government of the Republic of Uganda represented by the Permanent Secretary of the Ministry of Health (hereinafter called the "Government")

AND

the Government of the Republic of Italy represented by H.E. the Ambassador of the Republic of Italy to Uganda (hereinafter called the "Donor Government"), of the other part.

WHEREAS under the Agreement on Technical Cooperation signed on 22nd February, 1984, the Italian Government agreed to render

assistance to the Government of Uganda and under the provisions of the above quoted Agreement the Non Governmental Organisation A.V.S.I. (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - International Service Volunteers' Association - of Corso Sozzi, No. 48, 47023 Cesena, FO, Italy) (hereinafter called A.V.S.I.), is already working in health cooperation programmes in Kitgum district;

AND

WHEREAS the Government of the Republic of Uganda, appreciating the good services rendered by AVSI volunteers wishes to extend to Hoima District for the next two years the cooperation with the Government of the Republic of Italy through the same organisation;

AND

WHEREAS the Government of the Republic of Italy, in pursuit of the objective of improving health services rendered to the people of Uganda, wishes to continue its cooperation with the Government of the Republic of Uganda through the Italian N.G.O. AVSI

NOW THEREFORE this Agreement witnesses as follows:-

ARTICLE 1

SCOPE

The health programmes under this agreement are intended to significantly contribute to the improvement of living conditions of the people in Hoima District.

ARTICLE 2

GENERAL OBJECTIVES

The general objectives of the programme shall be to:

2.1 Reconstruct and rehabilitate health services within the prescribed areas

2.2 Implement principles and practices of Primary Health Care

2.3 Improve health standards, giving priority to children groups;

2.4 Effect a progressive integration of curative, preventive and promotive activities in the District;

2.5 Develop strategies and practices aimed at the strengthening of an effective relationship between the major Rural Health Units and Hoima Hospital;

2.6 Train medical health staff through:

i. in-service training;
ii. refresher courses.

ARTICLE 3

SPECIFIC OBJECTIVES

In addition to the general objectives referred to in Article 2, there shall be special objectives.

3.1 The following objectives shall specifically apply to the 15 major Rural Health Units:

3.1.1 Support the UNEPI activities integrating the programmes of Immunization, Control of Diarrhoeal Diseases, Control of Malnutrition within the Under Five Clinics, involving the Medical Officers and the Italian Volunteers working in Hoima Hospital;

3.1.2 Improve the level of Sanitation and Safe Water Supply in the District promoting the use of V.I.P. latrines and the Spring Protection, involving appropriate technology and community participation;

3.1.3 Support seminars, courses and workshops for the staff in order to improve both their managerial and operational level;

3.1.4 Support a Health Newsletter to be circulated among the staff;

3.1.5 Rehabilitation of the TB Control Programme and Support to the Health Information System,

3.2 The following objectives shall specifically apply to Hoima Hospital:

3.2.1 Renovation of all the buildings

i. General repair and rehabilitation of all the wards and various Departments;

ii. Provision of an autonomous power station;

iii. Provision of an autonomous water supplying source;

iv. To find an immediate, even if temporary, remedy to the blockage of the sewerage system.

3.2.2 Provision of all the equipments necessary to reactivate the various services.

3.2.3 Training of medical staff through:

i. in-service training;

ii. refresher courses.

3.2.4 Creation of a workshop for the maintenance of the hospital;

3.2.5 Develop it as Regional Hospital where consultation and training at least in Peadiatric, will be undertaken for other Medical Officers, particularly Interns.

ARTICLE 4

COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT OF ITALY

The commitments undertaken by the Italian Government through AVSI for the implementation of these programmes shall include the provision and financing of the following:

4.1 ITALIAN TECHNICAL PERSONNEL

i. Consultant Peadiatrician/Team Leader ;
ii. 3 Medical Officers;
iii. 1 Multipurpose Technician.

4.2 TRANSPORT

i. 2 four-wheel drive vehicles;
ii. 1 pick-up;
iii. 5 motorcycles;
iv. To meet the cost of fuel and maintenance of the above 75% of the expenses in the first year, and 50% of the expenses in the second year.

4.3 BUILDINGS

4.3.1 Construction of a workshop comprehensive of varous sectors: Carpentry, Plumbing, Electrical and Mechanical workshops, in Hoima Hospital;

4.3.2 Construction of a water tank with a new Water Supplying System in Hoima Hospital;

4.3.3 Preparation of a Generator Room in Hoima Hospital

4.3.4 Supply of essential building material for protection of springs and construction of V.I.P. latrines in Hoima District.

4.4 EQUIPMENT

4.4.1 Provision of the necessary equipment, furniture and fixtures for the structures of the hospital;

4.4.2 Provision of stationery and equipment for the training schools, seminars and courses;

4.4.3 Provision of machinery and stationery for the production of the Health Newsletter;

4.4.4 Provision of office equipment for the Medical Superintendent, the District Medical Officer and the Italian Medical Team;

4.4.5 Provision of tools and machinery for the workshop in Hoima Hospital;

4.5 DRUGS

The hospital will be supplied with a stock of drugs dressing and sundries, in order to cover the needs of any emergency period.

4.6 INCENTIVES

Incentives for the medical health staff will be provided through the already existing Saving and Credit Society inside the hospital.

ARTICLE 5
COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

5.1 The Government of Uganda shall give support to the programme, ensuring that full cooperation is extended to the Italian Team.

5.2 The Government shall:

(a) give full assistance and the necessary permits, including where considered appropriate duty-free importation of needed machinery and goods, exemption from any fiscal charge and the possibility of payment in foreign account for the execution of building works in Hoima Hospital;

(b) provide throughout the duration of the project full professional and auxiliary staffing to the hospital and in the District;

(c) gradually substitute, in due time and by mutual agreement of the two parties, of the Italian Personnel with suitable qualified Ugandan staff;

(d) provide the Italian Personnel working in the programme with the necessary documents, as required by Ugandan Regulation;

(e) provide adequate housing accommodation with hard furniture to the Italian Personnel.

ARTICLE 6

DUTIES

The Italian Team shall:

(a) carry out their work in conformity with the regulations of Uganda, Ministry of Health;

(b) refrain from any other paid activity for the duration of their assignment;

(c) fully observe Uganda Laws, Regulations and Customs, and respect the principle of non-interference in the internal affairs of Uganda;

(d) perform their task in accordance with the hihest principles of medical and professional ethics and international principles and practices.

ARTICLE 7

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

7.1 The provision of the Uganda-Italy Agreement on Technical cooperation of 22nd February, 1984 (Articles VI,VII, VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV) shall fully apply to the Italian personnel and their dependants as well as the equipment and supplies used in the programme;

7.2 The Uganda Government shall assume civil responsibilities and liabilities for acts performed by the Italian staff in the course of their professional activities related to the programme, save for grossly negligent acts and/or omissions giving rise to claims of lose and/or damage by third parties.

ARTICLE 8

EVALUATION

A yearly joint official evaluation of the progress of the programme and of the general working conditions will be made by tho representatives of the Governments of Uganda and of Italy with the participation of the implementing N.G.O. AVSI.

ARTICLE 9

DURATION

9.1 This agreement shall have a duration of two years extendable and renewable by mutual agreement of the two Governments;

9.2 It may be modified at any time by mutual consent of the two parties.

ARTICLE 10

APPROVAL

This Agreement will come into force upon signature by both parties.

Made in duplicate at Entebbe the date, month and year first written above, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

Signature.........................

Name B. OLOWO-FREERS

....

Title PERMANENT SECRETARY

Place ENTEBBE.....

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Signature.........................

Name Alessio CARISSIMO

....

Title AMBASSADOR

Place ENTEBBE......

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica di Uganda ed il Governo della Repubblica Italiana sull'assistenza italiana alle attività sanitarie nel Distretto di Hoima

Il presente accordo è concluso in data odierna, 17 luglio 1990, tra il Governo della Repubblica di Uganda rappresentato dal Segretario permanente del Ministero della Sanità (in appresso denominato "il Governo"),

E

il Governo dellá Repubblica Italiana rappresentato da S.E. l'Ambasciatore della Repubblica d'Italia in Uganda (in appresso denominato "Governo donatore") d'altra parte.

Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di prestare assistenza al Governo ugandese, ed in base alle norme del succitato Accordo, l'Organizzazione Non-Governativa A.V.S.I. (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale -"International Service Volunteers'Association" di Corso Sozzi, N.48 - 47023 CESENA (FO),(in appresso denominata A.V.S.I.) già opera in programmi di cooperazione sanitaria nel distretto di Kitgum;

E

Considerando che il Governo della Repubblica Ugandese, soddisfatto delle ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI, desidera estendere al Distretto di Hoima, per i prossimi due anni, la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana per mezzo della stessa organizzazione,

E

Considerando che il Governo della Repubblica Ugandese, al fine di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla popolazione dell'Uganda, intende continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica di Uganda attraverso l'ONG italiana AVSI,

DI CONSEGUENZA il presente Accordo stabilisce quanto segue:-

Articolo 1
Portata

I programmi sanitari previsti nel presente Accordo intendono fornire un contributo significativo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nel Distretto di Hoima.

Articolo 2
Obiettivi Generali

Gli obiettivi generali del programma saranno di:

2.1 Ricostruire e ripristinare i servizi sanitari entro le zone prescritte;

2.2 Mettere in opera i principi e le prassi del Servizio Sanitario di Base;

2.3 Migliorare gli standard sanitari, dando la precedenza ai gruppi di bambini;

2.4 Effettuare una graduale integrazione, nel Distretto, delle attività terapeutiche, preventive e promozionali ;

2.5 Sviluppare strategie e prassi volte al rafforzamento di un rapporto effettivo tra le principali unità sanitari rurali e l'Ospedale di Hoima;

2.6 Formare il personale medico sanitario mediante:

i. una formazione sul posto di lavoro
ii. corsi di aggiornamento

Articolo 3
Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'Articolo 2, sono previsti anche obiettivi specifici.

3.1 I seguenti obiettivi si applicheranno in maniera specifica alle 15 principali unità sanità rurali:

3.1.1 Appoggio alle attività dell'UNEPI integrative dei programmi di immunizzazione, di controllo delle malattie diarroiche, di controllo della malnutrizione negli ospedali per minori di cinque anni, e che prevedono il coinvolgimento dei medici e dei volontari italiani che lavorano nell'Ospedale di Hoima;

3.1.2. Miglioramento del livello d'igiene e delle forniture di acqua potabile nel Distretto, incoraggiando l'uso di latrine V.I.P e la protezione delle fonti, per mezzo di un'adeguata tecnologia e di una partecipazione a livello della comunità;

3.1.3 Sostegno a seminari, corsi e laboratori per il personale, in vista di migliorare il loro livello sia manageriale sia operativo;

3.1.4 Sostegno ad un Bollettino sanitario da distribuire al personale;

3.1.5 Ripristino di un Programma di controllo della TBC e sostegno al Sistema sanitario informativo;

3.2 I seguenti obiettivi si applicheranno in maniera specifica all'Ospedale di Hoima:

3.2.1 Rinnovo di tutti gli edifici:

i. Riparazioni generali e risistemazione di tutte le corsie e dei vari reparti;

ii. installazione di un impianto di energia autonomo;

iii. Installazione di una fonte autonoma per l'approvvigionamento di acqua;

iv. Identificazione di un rimedio immediato, sia pure provvisorio, per far fronte all'ostruzione del sistema di fognature.

3.2.2 Fornitura di tutte le attrezzature necessarie per riattivare i vari servizi.

3.2.3 Formazione del personale medico mediante :

i. formazione sul posto di lavoro
ii. corsi di aggiornamento

3.2.4 Creazione di un laboratorio per la manutenzione dell'ospedale;

3.2.5. Sviluppare l'ospedale di Hoima come Ospedale regionale dove abbiano luogo ad intenzione di altri medici, in particolare quelli interni, consultazioni e formazione professionale almeno nel settore della pediatria.

Articolo 4
Impegni del Governo italiano

Gli impegni intrapresi dal Governo italiano attraverso l'AVSI per la realizzazione di questi programmi includono la fornitura ed il finanziamento di quanto segue:

4.1 Personale Tecnico italiano

i. Specialista pediatrico/Capo équipe;
ii. 3 medici;
iii. 1 Tecnico "tuttofare"

4.2 Trasporto

i. 2 autoveicoli a quattro ruote;
ii. 1 autocarro per collettame ;
iii. 5 motorini;
iv. Finanziare i costi del combustibile e della manutenzione nella misura del 75% delle spese per il primo anno, e del 50% delle spese nel secondo anno.

4.3 EDIFICI

4.3.1 Costruzione nell'Ospedale di Hoima, di una officina inclusiva di vari settori: falegnameria, idraulica, laboratori elettrici e meccanici;

4.3.2 Costruzione di un serbatoio d'acqua con un nuovo sistema per l'approvvigionamento dell'acqua nell'Ospedale di Hoima;

4.3.3. Preparazione di un locale per l'Impianto generatore nell'Ospedale di Hoima

4.3.4 Fornitura di materiale di costruzione essenziale per la protezione delle sorgenti e la costruzione di latrine V.I.P. nel Distretto di Hoima.

4.4 Equipaggiamento

4.4.1 Fornitura delle attrezzature necessarie, mobilio ed arredi per le strutture ospedaliere;

4.4.2 Fornitura di materiale di cancelleria e di attrezzature per le scuole di formazione, i seminari ed i corsi;

4.4.3 Fornitura di macchinari e di cancelleria per la produzione del Bollettino sanitario;

4.4.4 Fornitura di attrezzature d'ufficio per il Sovrintendente medico, il Medico distrettuale e l'equipe medica italiana;

4.4.5 Fornitura di strumenti e di macchinario per il laboratorio dell'Ospedale di Hoima;

4.5 FARMACI

L'ospedale sarà approvvigionato con una riserva di farmaci, l'occorrente per le medicazioni e articoli vari al fine di far fronte a tutti i fabbisogni di qualunque periodo di emergenza.

4.6 INCENTIVI

Gli incentivi per il personale medico sanitario saranno erogati attraverso il Servizio già in funzione di Risparmio e di Credito all'interno dell'Ospedale.

Articolo 5
Impegni del Governo della Repubblica Ugandese

5.1 Il Governo Ugandese fornirà il suo appoggio al programma, assicurando una completa cooperazione con l'equipe italiana.

5.2 Il Governo:

a) fornirà una completa assistenza e le necessarie autorizzazioni, compresa, se ritenuta appropriata, l'importazione in esenzione doganale del macchinario e delle merci necessarie, l'esonero da ogni onere fiscale e la possibilità di pagare mediante conti stranieri per l'esecuzione dei lavori edilizi nell'Ospedale di Hoima;

b) Fornirà,per tutta la durata del progetto, tutto il personale professionale ed ausiliario necessario all'ospedale ed al Distretto;

c) sostituirà gradualmente, in tempo debito e di comune accordo con entrambe le Parti, il personale italiano con personale ugandese adatto e qualificato;

d) farà avere al personale italiano che lavora nel programma i documenti necessari, previsti dalle norme ugandesi;

e) fornirà un' adeguato alloggio con mobilio ed arredi al personale italiano.

Articolo 6
Obblighi

L'equipe italiana:

a) svolgerà il suo lavoro in conformità con le prescrizioni del Ministero della Sanità dell'Uganda;

b) si asterrà da ogni altra attività retribuita per tutta la durata del suo mandato;

c) Rispetterà appieno le leggi,i regolamenti e le norme doganali ugandesi, nonchè il principio di non-interferenza negli affari interni dell'Uganda;

d) Svolgerà le sue funzioni in conformità con i princìpi più elevati di etica medica e professionale e con i princìpi e le prassi internazionali.

Articolo 7
Privilegi ed Immunità

7.1 Il disposto dell'Accordo Uganda-Italia di cooperazione tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI , XII, XIII, XIV, XV) si applicherà pienamente ai membri del personale italiano ed ai loro familiari a carico nonché alle attrezzature ed alle forniture utilizzate nel programma;

7.2 Il Governo ugandese si assumerà la responsabilità civile per gli atti compiuti dal personale italiano durante le loro attività professionali connesse al programma, tranne che per atti di negligenza grave e/o omissioni tali da dar luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi.

Articolo 8
Valutazione

Sarà effettuata annualmente, dai rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia, e con la partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione, una valutazione ufficiale congiunta sull'avanzamento del programma e sulle condizioni di lavoro generali.

Articolo 9
Durata

9. 1 Il presente accordo avrà una durata di due anni prorogabile e rinnovabile in base all' accordo reciproco di entrambi i Governi.

9.2 Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambe le Parti.

Articolo 10
Approvazione

Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma da entrambe le parti.

Fatto in duplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno scritti sopra, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Ugandese	**Per il Governo della Repubblica Italiana**
Firma...............	....
Nome.B.OLOWO FREERS	Alessio Carissimo..
Qualifica:Segretario permanente	Qualifica:Ambasciatore
Luogo..Entebbe	Luogo ..Entebbe

479.

Victoria-Mahe, 18 settembre 1991

Memorandum d'Intesa sulle consultazioni aeronautiche tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Seychelles per la modifica della tabella delle rotte di cui all'Accordo aereo del 13 novembre 1984, con due Allegati

(Entrata in vigore: provvisoriamente 18 settembre 1991)
definitivamente 5 luglio 1993)

AERONAUTICAL CONSULTATIONS

Italy - Seychelles

Mahe, Seychelles,

17-18 September 1991

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

1. At the request of the Aeronautical Authorities of Italy and in accordance with Article 14 of the Air Services Agreement, signed in Victoria on 13th November 1984, the delegation of the Government of the Republic of Italy led by Dr. E. Chiavarelli and the delegation of the Government of the Republic of Seychelles led by Mr F.A. Karkaria met in Mahe, Seychelles from 17th to 18th September 1991.

2. The list of the two delegations are attached herewith (Attachments I and II).

3. The two delegations agreed on the following:

   The Notes to the Annex pertaining to the Route Schedule of the Air Services Agreement signed in Victoria on 13th November 1984 are to be reformulated with additions to read:

   - Each designated airline shall have the right to operate two (2) weekly frequencies by any type of aircraft, excluding supersonic aircraft;

Each designated airline shall have the right to omit one or more points provided the flight has origin in the territory of the Party designating the airline;

- Each designated airline is granted Fifth Freedom Traffic Rights on either one 'intermediate' point or 'beyond', the point either in Eastern Africa/Northern Africa or Indian Ocean or Middle East or Europe.

Each designated airline is able to choose or modify such point provided that the respective aeronautical authorities are notified ninety (90) days in advance.

However, neither Contracting Party shall delay the introduction of Fifth Freedom Traffic Rights by the designated carrier beyond six (6) months from the date of notification.

4. The two delegations, furthermore, agreed that neither designated carrier will operate a second weekly service on the route without the other designated carrier having started operation of its first frequency.

   However. neither contracting party shall delay the introduction of a second frequency by the designated carrier beyond six (6) months from the date of notification.

5. Finally, the two delegations agreed that the services by either designated carrier may also be operated by aircraft not being the property of the designated carrier.

However, the effective control and management of the commercial operations shall remain the responsibility of the designated carrier.

Pending the fulfilment of the procedures provided for in Article 14 of the Air Services Agreement, the two delegations agreed that the contents in the present memorandum shall apply from the date of its signature.

The two delegations expressed their appreciation for the friendly, cooperative and constructive atmosphere in which the consultations took place.

Signed in Victoria, Mahe, Seychelles on .18. September 1991.

FOR THE AERONAUTICAL AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE AERONAUTICAL AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES

ATTACHMENT 1

AERONAUTICAL CONSULTATIONS ITALY/SEYCHELLES
Mahe, Seychelles, 17/18 September 1991.

DELEGATION OF ITALY

Dr E CHIAVARELLI Deputy Director Air Transport, Civilavia	Head of Delegation
Dr A SANSONE Head International Relations Bureau, Civilavia	Member
Dr A AMORE Corporate Head of Alliances and Agreements for Africa and Asia Alitalia	Member
Dr F PAPI Head of Route Planning and Control for Africa Alitalia	Member
Dr L PINTUS General Manager East Africa and Indian Ocean Islands Alitalia	Member

ATTACHMENT II

AERONAUTICAL CONSULTATIONS ITALY/SEYCHELLES
Mahe, Seychelles, 17/18 September 1991

DELEGATION OF SEYCHELLES

Mr F.A. KARKARIA Director General of Civil Aviation Directorate of Civil Aviation Ministry of Tourism and Transport	Head of Delegation
Mr S KOONJOO Senior Air Transport Economist Directorate of Civil Aviation Ministry of Tourism and Transport	Member
Mr N GABRIEL First Secretary Ministry of Planning and External Relations	Member
Mr C BENOITON Executive Chairman Air Seychelles	Member
Mr J KIRBY General Manager Marketing Air Seychelles	Member

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUN D'INTESA

1. Su richiesta delle Autorità Aereonautiche italiane ed in conformità con l'articolo 14 dell'Accordo sui Servizi Aerei, firmato a Victoria il 13 novembre 1984, la delegazione del Governo della Repubblica Italiana, guidata dal Dott. E. Chiavarelli, e la delegazione del Governo della Repubblica delle Seychelles, guidata dal Sig. F.A. Karkaria, si sono incontrate a Mahe, Seychelles, dal 17 al 18 settembre 1991.

2. L'elenco delle due delegazioni si trova in allegato (Allegati I e II).

3. Le due delegazioni hanno concordato quanto segue:

   Le Note all'Allegato relativo alla Tabella delle Rotte dell'Accordo sui Servizi Aerei firmato a Victoria il 13 novembre 1984 saranno riformulate con le seguenti aggiunte:

   - Ciascuna compagnia aerea designata avrà il diritto di effettuare due (2) frequenze settimanali con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione degli aerei supersonici;

   - ciascuna compagnia aerea designata avrà il diritto di tralasciare uno o più punti, a condizione che il volo abbia origine nel territorio della Parte che ha designato la compagnia aerea;

   - a ciascuna compagnia aerea designata verranno concessi i Diritti di Traffico della Quinta Libertà su un punto "intermedio", ovvero "oltre" il punto, in Africa Orientale/Africa Settentrionale, oppure nell'Oceano Indiano, ovvero nel Medio Oriente o in Europa.

   Ciascuna compagnia aerea designata ha facoltà di scegliere o modificare tale punto, a condizione che le rispettive autorità aereonautiche ne vengano informate con novanta (90) giorni di anticipo.

3 - Libreria - Suppl ord G U n 164

Tuttavia, nessuna delle due Parti Contraenti rinvierà l'introduzione dei Diritti di Traffico della Quinta Libertà da parte del vettore designato oltre i sei (6) mesi dalla data di notifica.

4. Le due delegazioni hanno inoltre convenuto che nessuno dei due vettori designati effettuerà un secondo servizio settimanale sulla rotta se l'altro vettore designato non avrà iniziato ad effettuare la sua prima frequenza.

   Tuttavia, nessuna delle due Parti Contraenti rinvierà l'introduzione di una seconda frequenza da parte del vettore designato oltre i sei (6) mesi dalla data di notifica.

5. Le due delegazioni hanno infine convenuto che i servizi dei due vettori designati potranno essere anche effettuati da velivoli non di proprietà del vettore designato.

   L'effettivo controllo e la gestione delle operazioni commerciali rimarranno ciò nondimeno sotto la responsabilità del vettore designato.

   In attesa dell'espletamento delle procedure previste dall'Articolo 14 dell'Accordo sui Servizi Aerei, le due delegazioni hanno convenuto che il contenuto del presente memorandum si applichi dalla data della firma.

   Le due delegazioni hanno espresso il loro apprezzamento per l'atmosfera amichevole e costruttiva, nonché per il clima di collaborazione in cui si sono svolti i colloqui.

Firmato a Victoria, Mahe, Seychelles, il 18 settembre 1991.

PER LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

ALLEGATO I

CONSULTAZIONI AEREONAUTICHE ITALIA/SEYCHELLES
Mahe, Seychelles, 17/18 settembre 1991

DELEGAZIONE ITALIANA

Dr. E. CHIAVARELLI Vice Direttore Trasporto Aereo, Civilavia	Capo Delegazione
Dr. A. SANSONE Capo Ufficio Relazioni Internazionali, Civilavia	Membro
Dr. A. AMORE Capo Alleanze e Accordi per l'Africa e l'Asia Alitalia	Membro
Dr. F. PAPI Capo Pianificazione e Controllo delle Rotte per l'Africa Alitalia	Membro
Dr. L. PINTUS General Manager Africa Orientale e Isole dell'Oceano Indiano Alitalia	Membro

ALLEGATO II

CONSULTAZIONI AEREONAUTICHE ITALIA/SEYCHELLES
Mahe, Seychelles, 17/18 settembre 1991

DELEGAZIONE DELLE SEYCHELLES

Dr. F. A. KARKARIA — Capo Delegazione
Direttore Generale
dell'Aviazione Civile
Direzione Aviazione Civile
Ministero del Turismo e dei Trasporti

Dr. S. KOONJOO — Membro
Funzionario Economico Trasporto Aereo
Direzione Aviazione Civile
Ministero del Turismo e dei Trasporti

Dr. N. GABRIEL — Membro
Primo Segretario
Ministero della Programmazione
e delle Relazioni Esterne

Dr. C. BENOITON — Membro
Presidente Esecutivo
Air Seychelles

Dr. J. KIRBY — Membro
General Manager Marketing
Air Seychelles

480.

Roma, 28 maggio 1993

Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Slovena nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 27 marzo 1995)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica Slovena chiamati in seguito "Parti contraenti";

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONVINTI che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATE pertanto la necessità e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, come emerso anche nella dichiarazione congiunta adottata nella riunione di Roma sulla "Rotta Balcanica" del 17 marzo 1990;

CONVENGONO

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico

illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. il Comitato misto sarà co-presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, nonché degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.

3. previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

4. le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonché delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune ivi compresi contatti con gli organismi di frontiera per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

d) si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalità organizzata.

Articolo III

Per la tutela dei dati sulle persone che le parti contraenti si scambiano mediante questa collaborazione, tenendo conto delle rispettive legislazioni, valgono le condizioni seguenti:

1) la parte contraente che ha ricevuto i dati può utilizzare i medesimi soltanto per gli scopi determinati dalla parte contraente che li ha consegnati e alle condizioni che essa ha determinato;

2) la parte contraente che ha ricevuto i dati, su richiesta della parte contraente che li ha consegnati, informerà la medesima sull'uso dei dati consegnati e sui risultati ottenuti mediante questi;

3) i dati relativi alla persona possono essere consegnati solo agli organi competenti oppure a quelli preposti alla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga.=(*)=

4) la parte contraente che ha trasmesso i dati deve accertarsi della loro esattezza, anche se si tratti di una trasmissione urgente.
   Si deve anche tener conto delle prescrizioni dell'altra parte contraente concernenti la limitazione della trasmissione dei dati secondo il suo diritto nazionale. Nel caso si accerti che i dati trasmessi sono errati o se si tratti di dati da non consegnare, si deve immediatamente avvertire la parte contraente che ha ricevuto i dati stessi.
   La parte contraente che ha ricevuto i dati deve correggere quelli errati, mentre quelli erroneamente o illecitamente trasmessi devono essere distrutti;

5) alla persona che ne ha diritto, su richiesta, si devono rendere note le informazioni esistenti che si riferiscono alla stessa e la loro prevista utilizzazione. Le spiegazioni non sono d'obbligo se la legislazione del Paese non lo prevede. Nel procedimento di spiegazione dei dati personali ha il ruolo decisivo il diritto nazionale della parte contraente che trasmette il dato;

= (*) I dati possono essere consegnati ad altri organi o organizzazioni solamente previa autorizzazione scritta della parte contraente che li fornisce. =

6) la parte contraente, trasmettendo i dati in conformità del proprio ordine legislativo, determina anche i tempi per la cancellazione dei dati stessi.
   Indipendentemente da ciò, devono essere cancellati i dati relativi ad una persona determinata che non siano più utili.
   La parte contraente che ha conferito i dati deve essere avvertita della cancellazione dei medesimi e dei motivi che l'hanno determinata.
   Alla cessazione dell'accordo tutti i dati devono essere distrutti;

7) le parti contraenti devono tenere l'elenco dei dati personali consegnati e ricevuti e annotarne la cancellazione;

8) le parti contraenti devono proteggere con efficacia i dati personali impedendo l'accesso a persone non autorizzate che potrebbero alterarli o renderli noti.

Articolo IV

1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:

   a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;

   b) la parte richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;

   c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.

2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino

il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente trasmessa alla parte richiedente;

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze supefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:
   a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
   b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
   c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
   d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
   e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;
   f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, inconti, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.

Articolo VI

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;

   b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;

   c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);

   d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

   e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini connessi con la criminalità organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonché i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VII

Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a Roma , il 28 maggio 1993, in due originali tradotti nelle lingue, italiana e slovena.

Ambedue i testi fanno ugualmente fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

( )

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA SLOVENIA

( )

481.

Dakar, 22 giugno/2 agosto 1994

Scambio di Note per la modifica del Protocollo finanziario di «Commodity Aid» del 14 gennaio 1993 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Senegal, con Annesso

(Entrata in vigore: 2 agosto 1994)

SF/ck

18-1319

L'Ambassade d'Italie presente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal et a l'honneur de faire reférence à l'Accord intergouvernemental concernant le Commodity Aid II, signe entre le Sénégal et l'Italie à la date du 14 janvier 1993.

L'Ambassade d'Italie a l'honneur de faire parvenir ci-joint, pour transmission aux Autorités competentes, les amendements au texte de l'Accord qui reflètent les procedures standardisées en vigueur a partir de l'année 1994 pour tous les Pays bénéficiaires.

Conformément a la procédure établie par l'Article 11 du Protocole d'Accord du Commodity Aid, dans le cas où ces amendements trouveraient le consentement de la partie senegalaise, un echange de Note Verbale leur permettrait de faire partie intégrante dudit Accord Commoditv Aid II.

L'Ambassade d'Italie remercie à l'avance le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal pour son aimable collaboration et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa tres haute considération.

Dakar, le 22 GIU. 1994

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

D A K A R

ANNEXE 1

Les amendements apportés au texte en italien et au texte en français sont les suivants:

A PROTOCOLE FINANCIER

1)- Article 5, alinéa 1
Après l'expression ".... confiera à la "Société" la charge de procéder" a été insérée l'expression "au moyen d'appels d'offres....." .

2)- Article 5, alinéa 3
a) La phrase "Les entreprises/sociétés intéressées devront s'adresser à la "Société" pour se proposer comme fournisseur." a été supprimée et remplacée par la phrase "Les entreprises/sociétés intéressées formuleront leurs offres à la "Société" selon ce qui est prévu dans le dossier d'appels d'offres".

b) La phrase ". Pour chacune des fournitures d'une valeur ne dépassant pas 300 (trois cents) millions de lires italiennes, la "Société" devra recueillir les offres d'au moins 3 (trois) entreprises et, pour des valeurs dépassant 300 (trois cent) millions de lires italiennes, d'au moins 5 (cinq) entreprises." a été supprimée.

3)- Article 5, alinéa 6
A la fin de l'alinéa, après l'expression "..... de l'entreprise adjudicataire." a été ajoutée la phrase "Pour chacune des fournitures d'une valeur ne dépassant pas 300 (trois cents) millions de lires italiennes, la "Société" transmettra les offres d'au moins 2 (deux) entreprises et, pour des valeurs dépassant 300 (trois cents) millions de lires italiennes, d'au moins 3 (trois) entreprises, pourvu que le nombre des offres effectivement reçues le permette.".

B ANNEXE 2 (au Protocole financier)

- I. CLAUSES CONTRACTUELLES, ALINEA 3
L'expression "....., ne pourront pas dépasser la mesure de 30 % ....." a été supprimée et remplacée par l'expression "....., ne pourront pas dépasser, cumulativement au pourcentage mentionné au précédent alinéa 2), la mesure de 90 % .....".

C ANNEXE 5 (au Protocole financier)

1)- Article 5
Le cinquième alinéa a été entièrement supprimé et remplacé par l'alinéa suivant comportant clause de sauvegarde, se rapportant à l'assistance après-vente:

"- les instructions que les offres doivent être présentées sur base "Rendu à quai (Droits Non Acquittés) (ville avec port)..." et/ou "Rendu Droits Nons Acquittés - Douane de ...(ville sans port).../frais de déchargement à la charge du Vendeur". Les éléments du prix contenus dans les offres devront correspondre, dans des limites raisonnables aux niveaux de prix courant à l'exportation ou, de toute façon, à ceux qui sont pratiqués pour la plupart à l'exportation; ce prix devra inclure aussi la garantie (durée), qui est constituée en un engagement, de la part du fournisseur de modifier ou changer ou reparer, par ses soins et dépenses, toutes ces parties et ensembles qui pourraient être défectueux ou grévés de vices occultes, ainsi que fournir l'assistance sur place pour l'éventuel assemblage de la fourniture elle même. De plus l'offrant devra s'engager, au cas où il serait adjudicataire de la fourniture, à effectuer, sur place, après la période de garantie,. un service d'assistance après-vente qui assure l'entretien, la réparation et un prompt ravitaillement de pièces de rechange, spécifiant de quelle façon il compte s'organiser pour accomplir ce service;".

2)- Article 7

a) Au début, l'expression "Pour les fournitures d'une valeur ......" a été supprimée et remplacée par l'expression "Pourvu que le nombre des offres effectivement reçues le permette, pour les fournitures d'une valeur .....";

b) l'expression "..... procédera au recueil d'au moins 3 (trois) offres transmises par des fournisseurs italiens (excepté le cas où ce nombre de producteurs de biens en cause n'existe pas en Italie), ..." a été supprimée;

c) l'expression "..... (au moins 2 si possible), ..." a été supprimée et remplacée par l'expression "..... - au moins 2 (deux) -, ...".

3)- Article 8

a) Au début, l'expression "Pour les fournitures d'un montant ....." a été supprimée et remplacée par l'expression "Pourvu que le nombre des offres effectivement reçues le permette, pour les fournitures d'un montant .....";

b) l'expression " ..... procédera au recueil d'au moins 5 (cinq) offres transmises par des fournisseurs italiens (sauf en cas d'indisponibilité prévu dans le précédent art. 7), ..." a été supprimée;

c) l'expression "..... (au moins 3 si possible), ..." a été supprimée et remplacée par l'expression "..... - au moins 3 (trois) -, ...".

N°....................../ M.A.E.S.E /...DEAO/EUR...

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR

Dakar, le 02 AOUT 1994

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal présente ses compliments à l'ambassade d'Italie au Sénégal et, se référant à sa note verbale n 1319 du 22 juin 1994 relative aux propositions d'amendements du Gouvernement italien à l'Accord concernant le Commodity Aid II signé le 14 janvier 1993, a l'honneur de porter à sa connaissance que les autorités sénégalaises compétentes marquent leur accord sur lesdites propositions.

En conséquence, le Ministère voudrait informer l'Ambassade que la présente note et celle précitée de l'Ambassade feront de ces amendements une partie intégrante de l'Accord du 14 janvier 1993.

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie au Sénégal les assurances de sa haute considération.

AMBASSADE D'ITALIE AU SENEGAL
DAKAR

AMBASCIATA D'ITALIA - DAKAR
ARRIVO
DATA: 8 AOUT 1994
PROT.:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia
Dakar

N. 1319

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal ed ha l'onore di far riferimento all'Accordo intergovernativo concernente il Commodity Aid II, firmato tra il Senegal e l'Italia il 14 gennaio 1993.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di allegare alla presente ai fini della successiva trasmissione alle Autorità competenti, gli emendamenti al testo dell'Accordo in conformità con le procedure standardizzate in vigore dal 1994 per tutti i Paesi beneficiari.

Ai sensi della procedura stabilita dall'Articolo 11 del Protocollo di Accordo del Commodity Aid, qualora tali emendamenti ottengano il consenso della parte senegalese, uno Scambio di Note Verbali consentirebbe che essi siano parte integrante di tale Accordo Commodity Aid II.

L' Ambasciata d'Italia ringrazia sin d'ora il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal per l'amichevole collaborazione e si avvale della presente occasione per rinnovare a detto Ministero i sensi della sua più alta considerazione.

Dakar, il 22 giugno 1994

Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi
all'Estero della
Repubblica del Senegal

Dakar

ALLEGATO I

Gli emendamenti apportati al testo in italiano ed al testo in francese sono i seguenti:

A PROTOCOLLO FINANZIARIO

1) - Articolo 5, capoverso 1

Dopo l'espressione"... affiderà alla "Società" l'incarico di procedere" é stata inserita l'espressione "per mezzo di gare d'appalto...."

2) Articolo 5, capoverso 3

a) la frase " le imprese/società interessate dovranno rivolgersi alla "Società" per proporre i loro servizi come fornitori" é stata soppressa e sostituita dalla frase " le imprese/società interessate formuleranno le loro offerte alla "Società" come previsto dal bando di gara.".

b) La frase "per ciascuna fornitura di valore non superiore a 300 (trecento) millioni di lire italiane, la "Società" dovrà raccogliere le offerte di almeno 3 (tre) imprese e, per valori superiori a 300 (trecento) milioni di lire italiane, di almeno 5 (cinque) imprese" é stata soppressa.

3) Articolo 5, capoverso 6

Alla fine del capoverso, dopo l'espressione ".....dell'impresa aggiudicataria" e stata aggiunta la frase "Per ciascuna fornitura di valore non superiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Società" trasmetterà le offerte di almeno 2 (due) imprese, e, per valori superiori a 300 (trecento) milioni di lire italiane, di almeno 3 (tre) imprese, sempre che ciò sia consentito dal numero delle offerte effettivamente ricevute.

B ALLEGATO 2 / (al Protocollo finanziario)

- I. CLAUSOLE CONTRATTUALI, CAPOVERSO 3

L'espressione "... non potranno superare il 30%..." é stata soppressa e sostituita dall'espressione ".... non potranno superare, cumulativamente con la percentuale menzionata nel precedente capoverso 2), il 90%...".

C ALLEGATO 5(al Protocollo finanziario)

1) Articolo 5

Il quinto capoverso e stato interamente soppresso e sostituito dal seguente capoverso comportante una clausola di salvaguardia, relativa all'assistenza dopo la vendita:

"- le istruzioni che le offerte devono essere presentate su base "Reso Banchina (Non Sdoganato).. (città con porto)..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di...(città senza porto).../Scaricamento a Carico del Venditore". Gli elementi di prezzo contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione; tra questi dovrà essere anche ricompresa la garanzia (durata), che e costituita dall'impegno, da parte del fornitore, di modificare o cambiare o riparare, a sua cura e spese, tutte quelle parti e complessi che si dimostrassero difettosi o gravati da vizi occulti, nonchè fornire l'assistenza in loco per l'eventuale assemblaggio della fornitura stessa. Inoltre l'offerente dovrà impegnarsi, qualora fosse aggiudicatario della fornitura, ad effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia, un servizio di assistenza post-vendita che garantisca la manutenzione, la riparazione ed il rapido riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in che modo intende organizzarsi per espletare tale servizio;"

2) Articolo 7

a) All'inizio, l'espressione " Per le forniture di un valore ..." e stata soppressa e sostituita dall'espressione " Purché il numero delle offerte effettivamente **pervenute** lo consenta, per le forniture di valore ..."

b) l'espressione " procederà alla raccolta di almeno 3 (tre) offerte trasmesse dai fornitori italiani) ad eccezione del caso in cui non esista in Italia, un tale numero di produttori dei beni in questione ..." é stata soppressa;

c) l'espressione"....(almeno 2 se possibile)...." e stata soppressa e sostituita dall'espressione"....- almeno 2 (due)-....".

3) Articolo 8

a) All'inizio, l'espressione "Per le forniture di importo..." é stata soppressa e sostituita dall'espressione " Sempreché il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture di un importo...";

b) l'espressione ".... procederà alla raccolta di almeno 5 (cinque) offerte trasmesse da fornitori italiani (salvo nel caso di indisponibilità previsto nel precedente art. 7)...." e stata soppressa;

c) l'espressione "....(almeno 3 se possibile),...." e stata soppressa e sostituita dall'espressione"....- almeno 3 (tre) -

N. 06902/MAESE/DEAO/EUR

Ministero degli Affari Esteri
e dei Senegalesi all'Estero

Dakar, il 2 agosto 1994

Il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Repubblica del Senegal presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Senegal, e , con riferimento alla sua Nota Verbale n. 1319 del 22 giugno 1994 relativa alle proposte di emendamento del Governo italiano, relative all'Accordo concernente il Commodity Aid II firmato il 14 gennaio 1993, ha l'onore di comunicare che le autorità senegalesi competenti comunicano il loro accordo su dette proposte.

Di conseguenza, il Ministero desidera informare l'Ambasciata che con la presente Nota e con quella dell'Ambasciata di cui sopra, tali emendamenti divengono parte integrante dell'Accordo del 14 gennaio 1993.

Il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero della Rpubblica del Senegal si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Senegal i sensi della sua più alta considerazione.

AMBASCIATA D'ITALIA IN SENEGAL

DAKAR

482.

Majuro-Roma, 3 giugno/8 agosto 1994

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Isole Marshall costituente un Accordo di reciprocità in materia di tasse di ancoraggio e altri diritti portuali

(Entrata in vigore: 8 agosto 1994)

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS
MAJURO, MARSHALL ISLANDS 96960

YN/02-94

Your Excellency:

I have the honor to propose that our two governments conclude an agreement to apply, on a reciprocal basis, the Most Favorable Treatment for anchorage tax, departure tax, customs tax and any other such port duties imposed on vessels registered under the flag of our two countries.

The terms of the agreement are as follows:

The government of the Republic of the Marshall Islands and the government of the Republic of Italy, in accordance with applicable national laws, agree to apply, subject to reciprocity, the principle of equality of treatment regarding port, anchorage charges and dues of all kinds levied by both governments on merchant marine vessels, so that national vessels and/or vessels registered under the flag of one country shall be treated as equalized to the national vessels and/or vessels registered under the flag of the other country.

The government of the Republic of the Marshall Islands considers that this Note, together with a reply Note from the government of the Republic of Italy confirming these terms, shall constitute agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reply Note by the government of the Republic of Italy, and shall remain in force for a period of ten years.

Either government may terminate this Agreement by giving written notice of intention to terminate, through diplomatic channels, one year prior to the expiration of the aforementioned ten years. Upon expiration of the ten year period, during which time no written notice of intention to terminate has been served, this Agreement shall, thereafter, remain in force until a written notice of intention to terminate has been received by either government one year in advance.

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest esteem.

Phillip Muller
Acting President
and Minister of Foreign Affairs

His Excellency
Mr. Antonio Martino
Minister of Foreign Affairs
REPUBLIC OF ITALY
June 3, 1994

Il Ministro degli Affari Esteri

074/12123

Roma, 8 AGO. 1994

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note dated 3 june 1994, which reads as follows:

"Excellency,

I have the honour to propose that our two governments conclude an agreement to apply, on a reciprocal basis, the Most Favorable Treatment for anchorage tax, departure tax, customs tax and any other such port duties imposed on vessels registered under the flag of our two countries.

The terms of the agreement are as follows:

The government of the Republic of the Marshall Islands and the government of the Republic of Italy, in accordance with applicable national laws, agree to apply, subject to reciprocity, the principle of equality of treatment regarding port, anchorage charges and dues of all kinds levied by both governments on merchant marine vessels, so that national vessels and/or vessels registered under the flag of one country shall be treated as equalized to the national vessels and/or vessels registered under the flag of the other country.

The government of the Republic of the Marshall Islands considers that this Note, together with a reply Note from the government of the Republic of Italy confirming these terms, shall constitute agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reply Note by the government of the Republic of Italy, and shall remain in force for a period of ten years.

Either government may terminate this Agreement by giving written notice of intention to terminate, through diplomatic channels, one year prior to the expiration of the aforementioned ten years. Upon expiration of the ten year period, during which time no written notice of intention to terminate has been served, this Agreement shall, thereafter, remain in force until a written notice of intention to terminate has been received by either government one year in advance.

His Excellency
Mr. Philip MULLER
Acting President
and Minister of Foreign Affairs
Republic of the Marshall Islands

Accept, Your Excellency, the assurances of my higest esteem."

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of Italy accepts the above proposal and to confirm that Your Excellency's Note and this reply are regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which shall enter into force on the date of the present letter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my higest esteem.

Antonio MARTINO
Minister of Foreign Affairs of
the Republic of Italy

YN/0294

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL
MAJURO, ISOLE MARSHALL 96960

Eccellenza,

Ho l'onore di proporre che i nostri due Governi concludano un Accordo per applicare, su base reciproca, il trattamento piu' favorevole per quanto riguarda la tassa d'ancoraggio, la tassa di partenza, la tassa doganale ed ogni altro dazio portuale imposto alle navi registrate sotto la bandiera dei nostri due Paesi.

I termini dell'Accordo sono i seguenti:

Il Governo della Repubblica delle isole Marshall ed il Governo della Repubblica Italiana, in conformita' con le leggi nazionali in vigore, convengono di applicare, con riserva del trattamento di reciprocita', il principio di uguaglianza di trattamento relativo agli oneri portuali e di ancoraggio ed ai dazi di ogni tipo riscossi da entrambi i Governi sui battelli della Marina mercantile, in modo che ai battelli nazionali e/o ai battelli registrati sotto la bandiera di uno dei due Paesi sia riservato un trattamento analogo a quello accordato ai battelli nazionali e/o ai battelli registrati sotto la bandiera dell'altro Paese.

Il Governo della Repubblica delle Isole Marshall propone che la presente Nota, assieme alla Nota di risposta del Governo della Repubblica Italiana che confermi quanto precede, costituiscano un Accordo, che entrera' in vigore alla data della Nota di risposta del Governo della Repubblica Italiana e che rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni.

Ciascun Governo puo' porre fine al presente accordo dando, attraverso i canali diplomatici, un preavviso scritto di cessazione un anno prima dello scadere dei summenzionati dieci anni. Se allo scadere del periodo di dieci anni nessun preavviso scritto di cessazione e' stato notificato, il presente Accordo continuera' a rimanere in vigore fino a quando un preavviso scritto di cessazione non venga ricevuto da ciascun Governo con un anno di anticipo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.

Philip MULLER
Presidente in carica
e Ministro degli Affari Esteri

Sua Eccellenza
Antonio MARTINO
Ministro degli Affari Esteri
Repubblica Italiana
3 giugno 1994

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

074/12123

Roma, 8 agosto 1994

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza in data 3 giugno 1994, del seguente tenore:

" (omissis) "

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano accetta la predetta proposta, e concorda affinche' la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota di risposta siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi sulla presente questione, Accordo che entrera' in vigore alla data delle presente lettera.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione.

Antonio Martino
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Sua Eccellenza
Sig. Philip MULLER
Presidente in carica
e Ministro degli Affari Esteri
Repubblica delle Isole Marshall

483.

Roma, 6 settembre 1994

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam (Club di Parigi del 14 dicembre 1993), con Annessi A e B (1)

(Entrata in vigore: 6 settembre 1994)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 14 Décembre 1993 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Vietnam, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam (ci-après dénommé **"Gouvernement"**) ou de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie du **"Gouvernement"** ou de son secteur public, **échues et non réglées au 31 Décembre 1993**, se rapportant aux opérations prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1990 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (ci-après dénommée "SACE");

b) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1993 sur les dettes dont au paragraphe **a)** de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1993 au taux d'intérêt indiqué à l'Article III de cet Accord.

Les montants des dettes en question, indiqués dans les Annexes A) et B), pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées et transférées par le "**Gouvernement** " à la "**SACE**", dans la devise indiquée dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

15.10.1994	0,85%
15.1.1995	0,89%
15.7.1995	0.94%
15.1.1996	0.98%
15.7.1996	1.02%
15.1.1997	1.07%
15.7.1997	1.11%
15.1.1998	1.16%
15.7.1998	1.21%
15.1.1999	1.26%
15.7.1999	1.31%
15.1.2000	1.36%
15.7.2000	1.41%
15.1.2001	1.47%
15.7.2001	1.52%
15.1.2002	1.58%
15.7.2002	1.64%
15.1.2003	1.70%
15.7.2003	1.76%
15.1.2004	1.82%
15.7.2004	1.88%
15.1.2005	1.95%
15.7.2005	2.01%
15.1.2006	2.08%
15.7.2006	2.15%
15.1.2007	2.22%
15.7.2007	2.29%
15.1.2008	2.36%
15.7.2008	2.44%
15.1.2009	2.51%
15.7.2009	2.59%
15.1.2010	2.67%
15.7.2010	2.75%
15.1.2011	2.84%

5 - Libreria - Suppl ord G U n 164

15.7.2011	2.92%
15.1.2012	3.00%
15.7.2012	3.10%
15.1.2013	3.19%
15.7.2013	3.28%
15.1.2014	3.37%
15.7.2014	3.47%
15.1.2015	3.57%
15.7.2015	3.67%
15.1.2016	3.77%
15.7.2016	3.87%
15.1.2017	3.99%

ARTICLE III

Sur le montant total des dettes dont le paiement est réechélonné aux termes du précedent Article II, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer à la "**SACE**" les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir du 1er Janvier 1994 jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux de 1,57 % p.a..

Les intérêts seront réglés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Janvier - 15 Juillet) dont le premier échéant le 15 Octobre 1994.

ARTICLE IV

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents Articles II et III du présent Accord, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "**SACE**" intérêts de retard calculés au "Libor" à six mois rélevé à la date d'échéance, augmenté de 0,5 points de pourcentage.

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, en deux exemplaires, en langue française le 6 Septembre 1994

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo verbale firmato a Parigi il 14 dicembre 1993 tra i Paesi partecipanti al Club di Parigi relativo al consolidamento del debito del Vietnam, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento :

a) dei debiti nei confronti dell'Italia in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam (in appresso denominato "Governo") o del suo settore pubblico, ovvero che beneficiano di una garanzia del "Governo" o del suo settore pubblico, scaduti e non saldati alla data del 31 Dicembre 1993 relativi alle operazioni che prevedono un pagamento scaglionato entro un periodo superiore ad un anno, che sono oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusi prima del 1 gennaio 1990 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE");

b) di interessi di mora accumulati al 31 Dicembre 1993 sui debiti di cui al paragrafo a) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1993 al tasso d'interesse indicato all'Articolo III del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione, indicati negli Annessi A) e B) potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal "Governo" alla "SACE" nella valuta indicata nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

15.10.1994	0.85%
15.1. 1995	0.89%
15.7. 1995	0.94%
15.1. 1996	0.98%
15.7. 1996	1.02%
15.1. 1997	1.07%
15.7. 1997	1.11%
15.1. 1998	1.16%
15.7. 1998	1.21%

15.1. 1999	1.26%
15.7. 1999	1.31%
15.1. 2000	1.36%
15.7. 2000	1.41%
15.1. 2001	1.47%
15.7. 2001	1.52%
15.1. 2002	1.58%
15.7. 2002	1.64%
15.1. 2003	1.70%
15.7. 2003	1.76%
15.1. 2004	1.82%
15.7. 2004	1.88%
15.1. 2005	1.95%
15.7. 2005	2.01%
15.1. 2006	2.08%
15.7. 2006	2.15%
15.1. 2007	2.22%
15.7. 2007	2.29%
15.1. 2008	2.36%
15.7. 2008	2.44%
15.1. 2009	2.51%
15.7. 2009	2.59%
15.1. 2010	2.67%
15.7. 2010	2.75%
15.1. 2011	2.84%
15.7. 2011	2.92%
15.1. 2012	3.00%
15.7. 2012	3.10%
15.1. 2013	3.19%
15.7. 2013	3.28%
15.1. 2014	3.37%
15.7. 2014	3.47%
15.1. 2015	3.57%
15.7. 2015	3.67%
15.1. 2016	3.77%
15.7. 2016	3.87%
15.1. 2017	3.99%

ARTICOLO III

Sull'importo totale dei debiti il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il "Governo " s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dal 1 gennaio 1994 fino al saldo totale degli stessi al tasso dell'1,57% annuo.

Gli interessi saranno saldati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 gennaio - 15 luglio) la prima delle quali a scadere il 15 ottobre 1994.

ARTICOLO IV

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, per ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire prontamente alla "SACE" interessi di mora calcolati al "LIBOR" a sei mesi rilevato alla data di scadenza ed incrementato di 0,5 punti di percentuale.

ARTICOLO V

Ad eccezione delle norme del presente Accordo, questo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo 1.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese, il 6 Settembre 1994.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

484.

Amman, 8/17 settembre 1994

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hashemita di Giordania per la proroga del consolidamento del debito di cui all'Accordo dell'11 gennaio 1993, con due Allegati (1)

(Entrata in vigore: 17 settembre 1994)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

L'Ambasciatore d'Italia

Amman, 8 September 1994
1292

Your Excellency,

I have the honour to confirm that, in accordance with the decision of the Paris Club, the consolidate period considered by the Agreement between our two Governments concluded on 11th January, 1993, on the basis of the Agreed Minute of 28th February, 1992 is extended up to the end of February, 1994.

The new "revised" Annexes 1 and 3 are enclosed to the present Letter.

It is understood that all the other provisions of the Agreement signed on 11th January, 1993 remain unchanged.

I have the honour to suggest that, if the foregoing is acceptable to your Government, this letter and your confirmatory reply thereto shall together constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of your reply.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Dr. Romualdo Bettini
Ambassador of Italy

H. E. Dr. Sami Gammoh
Minister of Finance
AMMAN

بسم الله الرحمن الرحيم

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF FINANCE
AMMAN

المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة المالية
عمان

Ref. No. 12/1/33/12033
Date: 17/9/1994

الرقم .
التاريخ .
الموافق .

His Excellency
Dr. Romualdo Bettini
Ambassador of Italy
Italian Embassy
Amman - Jordan

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 8 September, 1994 which reads as follows:

"I have the honour to confirm that, in accordance with the decision of the Paris Club, the consolidate period considered by the Agreement between our two Governments concluded on 11th January, 1993, on the basis of the Agreed Minute of 28th February, 1992 is extended up to the end of February, 1994.
The new "revised" Annexes 1 and 3 are enclosed to the present letter.
It is understood that all the other provisions of the Agreement signed on 11th January, 1993 remain unchanged.
I have the honour to suggest that, if the foregoing is acceptable to your Government, this letter and your confirmatory reply thereto shall together constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of your reply.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration".

I have the honour to confirm that the foregoing terms and conditions are acceptable to the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, and that your letter, together with its Annexes and this reply, shall constitute an Agreement between our two Governments in this matter which shall enter into force today and shall constitute the extension of the Consolidation Bilateral Agreement dated January 11,1993.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

Sami I. Gammoh
Minister of Finance

MF1031

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Amman, 8 settembre 1994

Eccellenza,

ho l'onore di confermare che, in base alla decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento di cui all'Accordo fra i due Governi, concluso l'11 gennaio 1993, come da Verbale Concordato del 28 febbraio 1992, sarà prorogato fino alla fine di febbraio 1994.

I nuovi Allegati 1 e 3 "emendati" sono compresi nella presente Lettera.

Resta inteso che tutte le disposizioni dell'Accordo firmato l'11 gennaio 1993 rimangono invariate.

Ho l'onore di suggerire che, se quanto sopra è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua risposta di conferma insieme costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Romualdo Bettini
Ambasciatore d'Italia

H.E. Dr. Sami Gammoh
Ministro delle Finanze
AMMAN

17/9/1994

Sua Eccellenza
Dr. Romualdo Bettini
Ambasciatore d'Italia
Ambasciata d'Italia
Amman - Giordania

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera dell'8 settembre 1994, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di confermare che, in base alla decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento di cui all'Accordo fra i due Governi, concluso l'11 gennaio 1993, come da Verbale Concordato del 28 febbraio 1992, sarà prorogato fino alla fine di febbraio 1994.

I nuovi Allegati 1 e 3 "emendati" sono compresi nella presente Lettera.

Resta inteso che tutte le disposizioni dell'Accordo firmato l'11 gennaio 1993 rimangono invariate.

Ho l'onore di suggerire che, se quanto sopra è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua risposta di conferma insieme costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di confermare che i termini e le condizioni di cui sopra sono accettabili per il Governo del Regno Hashemita di Giordania, e che la Sua lettera, insieme con gli Allegati e la presente risposta, costituiranno un Accordo in materia fra i nostri due Governi, che entrerà i vigore in data odierna e costituirà la proroga dell'Accordo Bilaterale di Consolidamento dell'11 gennaio 1993.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Sami I. Gammoh
Ministro delle Finanze

485.

Roma, 22 settembre 1994

Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan

(Entrata in vigore: 22 settembre 1994)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, d'ora innanzi dette le Parti,

convinte della necessità di sviluppare le relazioni tra gli Stati sulla base dei principi della democrazia, della libertà, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani,

decise a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità in Eurasia e nel mondo intero,

determinate a sviluppare stretti rapporti di amicizia e di collaborazione tra i due popoli,

hanno convenuto quanto segue.

1. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan fonderanno le loro relazioni sul diritto internazionale e sul rispetto e l'osservanza della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE. Le Parti si ispireranno ai principi dell'uguaglianza sovrana tra gli Stati, del rispetto dell'integrità territoriale, dell'immutabilità e dell'inviolabilità delle frontiere, della composizione pacifica delle controversie, della parità dei diritti e del reciproco vantaggio, della corretta osservanza degli obblighi internazionali.

Le Parti attribuiscono grande importanza al rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze etniche, dei principi democratici e delle libertà fondamentali.

2. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan ritengono che i cambiamenti politici, economici e sociali intervenuti nelle relazioni internazionali debbano accompagnarsi

ad una collaborazione più stretta tra gli Stati, soprattutto nei campi della sicurezza e del disarmo, per assicurare a tutti i popoli pace, stabilità, progresso e benessere economico e sociale.

Le Parti sono convinte che la sicurezza internazionale sia indissolubilmente legata all'affermazione e all'approfondimento dei cambiamenti democratici in Europa ed in Asia, nel rispetto del diritto di ogni popolo a scegliere il proprio destino e a determinare la propria politica interna ed estera autonomamente e senza ingerenze esterne.

3. Le Parti si pronunciano fermamente a favore di un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare e dell'adozione di efficaci misure intese a prevenire la proliferazione di tutti gli armamenti di distruzione di massa.

L'Italia attribuisce grande importanza al contributo della Repubblica del Kazakhstan al processo di disarmo nucleare attraverso la ratifica del Trattato sulla riduzione e limitazione delle Armi Strategiche (START 1) e l'adesione al Trattato di Non Proliferazione quale stato non nucleare.

Le Parti si pronunciano altresì in favore di una crescente trasparenza e di una effettiva limitazione nel campo dell'esportazione degli armamenti convenzionali .

4. Le Parti sono convinte che il futuro dei loro Paesi e del continente euroasiatico dipenderà in modo decisivo da uno sviluppo economico sostenuto e dall'avvento di un sistema basato sull'economia di mercato. Esse favoriranno la creazione delle necessarie condizioni per sviluppare nuove forme di collaborazione reciprocamente vantaggiosa in diversi settori, in particolare nei campi dell'energia, dell'industria estrattiva e di trasformazione, dell'industria meccanica, dell'agricoltura, delle

telecomunicazioni e dei trasporti, delle infrastrutture, della tecnologia moderna e della formazione professionale. Ognuna delle Parti incoraggerà l'attività sul proprio territorio degli imprenditori dell'altra Parte e favorirà la collaborazione tra le ditte italiane e kazake.

Le Parti adotteranno misure per la creazione delle necessarie condizioni politiche, economiche e giuridiche per il rafforzamento e lo sviluppo della collaborazione nei summenzionati settori.

L'Italia è disposta a fornire al Kazakhstan tutta l'esperienza di cui dispone nei campi del diritto, della politica, dell'economia e della cultura per favorire un avvicinamento tra i popoli e le società dei due Paesi.

5. Le Parti ritengono che la Terra sia un bene comune di tutta l'umanità e che la preservazione e il miglioramento della vita su di essa debbano costituire un obiettivo prioritario di tutti i governi. L'Italia e il Kazakhstan convengono che la Comunità internazionale debba cooperare attivamente per ridurre i pericoli esistenti per l'ambiente ed adottare appropriate misure per favorire gli equilibri ecologici, rafforzando i controlli internazionali. L'Italia e il Kazakhstan svilupperanno la loro collaborazione nel campo ambientale e procederanno allo scambio di esperienze e tecnologie.

Le Parti dichiarano che gli esperimenti di armi nucleari effettuati per lunghi anni nel poligono di Semipalatinsk in Kazakhstan e il sensibile abbassamento del livello del lago di Aral sono disastri ecologici di carattere globale, di cui è possibile superare le conseguenze soltanto attraverso sforzi congiunti, utilizzando a tal fine i programmi multilaterali esistenti.

6. Attribuendo grande importanza alla cultura quale strumento prezioso per avvicinare popoli e genti, le due Parti promuoveranno in tutti i modi possibili la cooperazione culturale tra i due Paesi, tra l'altro nei settori dell'educazione, della scienza e della conservazione del patrimonio culturale.

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan incoraggeranno un'ampia collaborazione tra le Università, gli altri istituti di istruzione superiore, le Accademie e gli organismi scientifici, anche attraverso l'eventuale scambio di ricercatori, insegnanti e borsisti.

Le Parti si forniranno, qualora richieste, reciproca assistenza per il recupero dei beni culturali dell'altra Parte che risultassero trafugati o illegittimamente esportati.

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan favoriranno gli scambi giovanili nel settore culturale e in altri campi.

7. Le due Parti ritengono il traffico illegale di droga, la criminalità organizzata e il terrorismo calamità che travalicano le frontiere nazionali e possono essere combattute soltanto attraverso una efficace collaborazione internazionale.

L'Italia e il Kazakhstan coopereranno, per quanto possibile, nella prevenzione e nella repressione delle suddette attività illecite sia su base bilaterale che multilaterale, anche attraverso la creazione di strutture e di spazi giuridici uniformi.

8. Le Parti avranno consultazioni su questioni afferenti le relazioni bilaterali e i problemi internazionali di mutuo interesse.

6 - Libreria - Suppl ord G U n 164

I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. L'Italia e il Kazakhstan collaboreranno nelle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte.

Le Parti dedicheranno particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti interparlamentari.

Esse favoriranno altresì i contatti diretti tra i loro cittadini e promuoveranno i gemellaggi e lo sviluppo dei rapporti tra le regioni e le città dei due Paesi.

9. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan confermano che la presente dichiarazione non è diretta contro alcuno stato terzo e che non incide in alcun modo sui diritti e doveri delle Parti derivanti da altri Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali di cui esse sono già parte.

Fatto a Roma, il 22 settembre 1994

Il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana

Il Presidente della Repubblica del Kazakhstan

486.

Roma, 22 settembre 1994

Dichiarazione sulla cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan

(Entrata in vigore: 22 settembre 1994)

DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, chiamate d'ora innanzi le Parti, partendo dalla volontà di sviluppare la collaborazione economica sulla base dei principi di reciproco rispetto, uguaglianza e mutuo vantaggio cui le Parti attribuiscono particolare importanza, come fattore di sviluppo sociale e di stabilità politica, convengono su quanto segue:

1. Nel quadro di tale collaborazione, l'Italia e pronta a fornire un contributo concreto al processo delle riforme economiche, al passaggio all'economia di mercato ed alla maggiore integrazione dell'economia del Kazakhstan nell'economia mondiale.

2. Le Parti prendono atto con soddisfazione dell'ingresso del Kazakhstan nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Esse sono convinte che ciò possa favorire l'avvio di un programma di sostegno da parte di queste Istituzioni Finanziarie alle riforme economiche in atto in Kazakhstan.

3. La collaborazione economica tra le Parti si inscrivera nel contesto delle azioni di sostegno alle riforme nel Kazakhstan che verranno convenute a livello internazionale. Tali azioni mireranno a fornire un supporto alle riforme economiche in Kazakhstan concordate con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

4. Le Parti si impegnano, ai fini di un corretto e fruttuoso sviluppo dei rapporti economici bilaterali, ad assicurare il regolare servizio delle obbligazioni finanziarie reciproche, assistite da garanzia governativa.
Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di adottare le misure necessarie di loro competenza anche nei casi in cui le obbligazioni finanziarie reciproche non sono assistite da garanzia governativa.

5. Ciascuna delle Parti attribuisce particolare importanza allo sviluppo della collaborazione economica, nel comune interesse. A tal fine, le Parti favoriranno ogni forma di collaborazione tra le rispettive imprese ed organizzazioni e faranno ogni sforzo, in conformità alle legislazioni vigenti nei due Paesi, per creare le condizioni economiche piu proficue per il

rafforzamento e lo sviluppo dell'attività degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte.

6. Le Parti, per favorire il passaggio a forme di più avanzata collaborazione, favoriranno la conclusione di Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione sui redditi.

Tali misure sono intese a facilitare l'afflusso di capitali privati per investimenti destinati a sviluppare ulteriormente le capacità produttive del Kazakhstan.

7. Le Parti restano vincolate agli impegni bilaterali e multilaterali assunti in precedenza, in particolare per quanto riguarda gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza alla Unione Europea.

8. Le Parti concordano che la collaborazione economica bilaterale debba essere concentrata in settori prioritari quali:

- energia e idrocarburi;
- industrie minerarie;
- trasporti e telecomunicazioni;
- industria chimica e farmaceutica;
- produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli;
- turismo;
- potenziamento della piccola e media industria;

9. Le Parti si adopereranno per assicurare alle rispettive imprese parità di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi.

Le Parti si adopereranno per assicurare altresì ai rispettivi cittadini ed Uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed Uffici di rappresentanza di Paesi terzi.

Esse favoriranno la costituzione di società miste, anche con la partecipazione di terzi partners.

Le Parti concordano che eventuali controversie tra le imprese dell'una e dell'altra parte potranno al termine dei contratti che le imprese stipuleranno essere risolte in conformità al Regolamento Arbitrale UNCITRAL ("United Nations Commission on International Trade Law"), su richiesta di una delle due Parti, salvo che i contratti interessati non propongano altre soluzioni.

10. Le Parti, consapevoli delle difficolta' connesse con il passaggio del Kazakhstan all'economia di mercato, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale le Parti concorderanno le misure di assistenza tecnica che l'Italia potrà fornire, nell'ambito delle iniziative comunitarie in questo settore e nei limiti consentiti dalla legislazione italiana esistente, nel periodo di transizione Kazakhstan verso l'economia di mercato.

L'Italia è disponibile, a questo scopo, a mettere a disposizione del Kazakhstan la sua avanzata esperienza nel campo delle medie e piccole imprese.

11. Le Parti consapevoli dell'importanza che la cooperazione scientifica e tecnologica riveste per lo sviluppo dei rapporti tra i due Stati, concordano che essa debba essere concentrata nei seguenti settori prioritari:

- Energie convenzionali e rinnovabili;
- Protezione ambientale e prevenzione degli incidenti industriali;
- Sicurezza nucleare;
- Tecnologie dello spazio;
- Sanità;
- Nutrizione, e Farmacologia;
- Processi tecnologici nel campo delle industrie,meccaniche e chimiche, nuovi materiali, automazione, robotica, informatica, e tecnologie della comunicazione;
- Biotecnologie e nuove tecnologie nell'agricoltura;
- Geologia, idrologia e sismologia;
- Processi tecnologici per il trattamento delle materie prime minerali.

Le Parti concordano altresì sull'opportunità di stipulare uno specifico protocollo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

12. Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia, petrolio e gas per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento ed al trasporto del gas e degli idrocarburi. Tale collaborazione, che richiede la attiva partecipazione delle due Parti e che consoliderà i rapporti con altri paesi limitrofi, verrà sviluppata nell'ambito delle Istituzioni Internazionali e della Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali necessari ad una reciproca maggiore integrazione.

13. Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente. Esse intendono promuovere ed incentivare, nel quadro della legislazione di entrambi i paesi, ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento.

14. Le Parti collaboreranno per il miglioramento della sicurezza delle centrali nucleari, con particolare riferimento all'adeguamento degli impianti esistenti alle normative internazionali di sicurezza.

15. Le Parti favoriranno, nei limiti del possibile lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni.

16. Le Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella presente Dichiarazione, favoriranno gli scambi di visite ad ogni livello.

Fatto a Roma il ventidue settembre millenovecentonovantaquattro in due esemplari, in lingua italiana e kazaka.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

487.

Ouagadougou, 29 ottobre 1994

Protocollo d'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina Faso, la FAO e la Cassa Nazionale del Credito Agricolo del Burkina Faso, per il rimborso residuo dei fondi relativi al progetto «Programma di sviluppo rurale del Centro-Est»

(Entrata in vigore: 29 ottobre 1994)

PROTOCOLE D'ACCORD

Entre les sous signés =

- Le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales (MARA) du Burkina Faso représenté par son Secrétaire Général

- La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Burkina représentée par son Directeur Général

- La FAO représentée par son Représentant Résident au Burkina Faso

- Le Gouvernement Italien représenté par le Représentant du Bureau de la Coopération de l'Ambassade d'Italie au Burkina.

PREAMBULE

- Attendu que le Burkina Faso a conçu un projet dénommé Projet de Développement Rural Intégré du Département du Centre Est ;

- Attendu que le Gouvernement Italien a apporté son concours financier à la réalisation dudit projet ;

- Attendu que la FAO a été désignée comme agence d'exécution pour le compte du gouvernement italien;

- Attendu que la CNCA-BURKINA a été désignée par le gouvernement burkinabé pour realiser le volet crédit agricole du projet ;

- Attendu qu'une convention a été signée entre la FAO et la CNCA en date du 10 Juin 1985 portant modalités d'exécution du volet crédit agricole ;

- Attendu que dans le cadre de la convention susvisée la CNCA a reçu de la FAO la somme de 528 347 413 FCFA ;

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER :

Les fonds perçus par la CNCA-B dans le cadre de l'exécution de la convention du 10 Juin 1985 soit la somme de 528 347 413 FCFA seront remboursés à la FAO selon le calendrier suivant :

. dès signature du présent protocole = 211 338 964 FCFA
. au 31-12-94 = 105 669 482 FCFA
. au 31-12-95 = 105 669 482 FCFA
. au 31-12-96 = 105 669 485 FCFA

ARTICLE 2 :

La FAO affectera ces sommes reçues suivant les directives conjointes données par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales du Burkina Faso et le Gouvernement Italien.

ARTICLE 3 .

Le présent protocole prend effet à compter de sa date de signature et met fin aux obligations de la CNCA édictées dans la convention du 10 Juin 1985

Fait à Ouagadougou en 4 exemplaires le

Pour la CNCA	Pour le MARA	Pour la FAO	Pour le Gouvernement Italien
Le Directeur Général M N KABORE	Le Secrétaire Général M C. YAMEOGO	Le Représentant Résident Ari T. IBRAHIM Représentant de la FAO	L'Ambassadeur d'Italie Raffaele CAMPANELLA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'ACCORDO

Tra i sottoscritti =

- Il Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali (MARA) del Burkina Faso rappresentato dal suo Segretario Generale;

- La Cassa Nazionale di Credito Agricolo del Burkina rappresentata dal suo Direttore Generale;

- La FAO rappresentata dal suo Rappresentante Residente nel Burkina Faso;

- Il Governo italiano rappresentato dal Rappresentante dell'Ufficio della Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia in Burkina;

PREAMBOLO

- Considerando che il Burkina Faso ha elaborato un progetto denominato Progetto di Sviluppo Rurale Integrato del Dipartimento del Centro Est,

- Considerando che il Governo Italiano ha fornito la sua partecipazione finanziaria alla realizzazione di tale progetto,

- Considerando che la FAO è stata nominata agenzia esecutiva per conto del Governo Italiano;

- Considerando che la CNCA-BURKINA e stata nominata dal Governo Burkinabé a realizzare la quota di progetto relativa al credito agrario;

- Considerando che e stata firmata tra la FAO e la CNCA una Convenzione sulle modalità di attuazione della quota di progetto relativa al credito agrario;

- Considerando che ai sensi di detta Convenzione la CNCA ha ricevuto dalla FAO l'ammontare di 528 347 413 FCFA;

LE PARTI HANNO CONVENUTO E STABILITO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO PRIMO

I fondi percepiti dalla CNCA -B nel quadro dell'attuazione della Convenzione del 10 giugno 1985 ossia l'ammontare di 528 347 413 FCFA saranno rimborsati alla FAO secondo il seguente scadenzario:

- alla firma del presente protocollo = 211 338 964 FCFA
- 31.12.94 = 105 669 482 FCFA
- 31.12.95 = 105 669 482 FCFA
- 31.12.96 = 105 669 485 FCFA

ARTICOLO 2

La FAO destinerà gli importi ricevuti in base a direttive impartite di comune accordo dal Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Animali del Burkina Faso e dal Governo Italiano.

ARTICOLO 3

Il presente Protocollo ha effetto a decorrere dalla data della sua firma e pone fine agli obblighi della CNCA stabiliti nella Convenzione del 10 giugno 1985.

Fatto a Ouagadougou in 4 esemplari il

Per la CNCA	Per il MARA	Per la FAO	Per il Governo Italiano
Il Direttore Generale	Il Segretario Generale	Il Rappresentante Residente	L'Ambasciatore d'Italia

488.

Dakar, 25 novembre 1994

Protocollo d'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal per l'effettuazione della fase III del «Programma sanitario nella Regione di Louga» con Allegato

(Entrata in vigore: 25 novembre 1994)

PROTOCOLLO D'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FASE III DEL "PROGRAMMA SANITARIO NELLA REGIONE DI LOUGA"

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana

ed il Governo della Repubblica del Senegal

- desiderosi di rafforzare i vincoli di amicizia tra Italia e Senegal,
- desiderosi di proseguire e di rafforzare la loro cooperazione per migliorare i servizi sanitari in favore della popolazione della Regione di Louga, nel quadro di un programma denominato "Programma sanitario nella Regione di Louga",
- in accordo con quanto concordato nell'ambito della VI Commissione Mista italo-senegalese tenuta a Dakar il 17-19 Dicembre 1990 e a Roma il 17-18 Marzo 1991 relativamente all'estensione del programma sanitario nella Regione di Louga,
- visti i risultati positivi ottenuti nel quadro delle attività svolte durante le fasi precedenti del programma,
- tenendo conto degli orientamenti identificati durante la valutazione congiunta senegalo-italiana delle attività della fase II del programma svolta dal 1989 al 1993,
- dichiarando di voler adempiere alle proprie responsabilità in uno spirito di amicizia e collaborazione,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I - BASE DELLE RELAZIONI

- L'Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal firmato il 02/10/1962,
- il Protocollo Addizionale firmato il 07/01/84,
- l'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal firmato il 23/05/86,

costituiscono le basi giuridiche delle relazioni di Cooperazione tra i due Paesi

ARTICOLO II - OBIETTIVI

I principali obiettivi del programma sono:

1) Contribuire al miglioramento del sistema di sanità di base nel Distretto di Louga.
2) Rafforzare le capacità operative dell'Ufficio Regionale Sanitario di Louga.
3) Rafforzare le capacità operative dell'Ospedale Regionale di Louga nel servizio di Pediatria e nell'ambito del recupero dei costi.

ARTICOLO III - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende tre componenti:

3.1 Sostegno al sistema di sanità di base nel Distretto di Louga

Nel quadro delle priorità identificate dal Piano di sviluppo sanitario del Distretto di Louga, il programma contribuirà a:

- migliorare le infrastrutture et le attrezzature dei Posti di Salute del Distretto;
- organizzare la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario del Distretto di Louga;
- migliorare il sistema di approvvigionamento di farmaci essenziali secondo i principi dell'Iniziativa di Bamako.

3.2 Sostegno all'Ufficio Regionale Sanitario

Nel quadro delle priorità identificate dal Piano di sviluppo sanitario della Regione di Louga, il programma contribuirà a:

- completare la costruzione e la fornitura delle attrezzature del Centro di Sanità di Louga;
- migliorare una parte delle attrezzature dell'Ufficio Regionale Sanitario;
- migliorare il sistema d'informazione sanitaria;
- migliorare le attività di supervisione dell'Ufficio Regionale Sanitario.

3.3 Sostegno all'Ospedale Regionale

Il programma contribuirà a:

- migliorare il sistema di recupero dei costi;
- migliorare il servizio di Pediatria.

ARTICOLO IV - IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

4.1 La Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero italiano degli Affari Esteri si incaricherà della gestione diretta delle attività dei componenti 3.2 e 3.3 (Regione e Ospedale) e affiderà l'esecuzione delle attività della componente 3.1 (Distretto) a una Agenzia di esecuzione (denominata Bertrand Russell con sede a Louga).

4.2 Il Governo italiano, in vista di coprire i costi delle attività delle tre componenti, si impegna a fornire a titolo di dono una somma non superiore a 3,145 miliardi di lire suddivisa in:
- Componente Gestione diretta 630 milioni di lire;
- Componente affidata all'Agenzia di esecuzione (Bertrand Russell) 2,515 miliardi di lire.

In particolare:

4.3 Nel quadro della componente 3.1 "Appoggio al sistema di Sanità di Base nel distretto di Louga":

- Un fondo per le attività locali:
  * le spese di rinnovo e manutenzione delle infrastrutture;
  * acquisto di beni e servizi;
  * organizzazione dei corsi di formazione;
  * produzione di materiale didattico;
  * spese del personale locale,

  per un totale non superiore a 783 milioni di lire.

- Un fondo per le attrezzature e mezzi logistici:
  * attrezzature sanitarie;
  * attrezzature diverse;
  * farmaci;
  * mezzi logistici (due veicoli, delle motociclette);
  * trasporto e assicurazioni,

  per un totale non superiore a 752 milioni di lire.

- Un fondo per l'assistenza tecnica e le strutture organizzative per una somma non superiore a 980 milioni di lire:
  * studio di fattibilità;
  * selezione e formazione del personale;
  * spese di missione, contributi previdenziali e assicurazioni;
  * trasporto del personale;
  * monitoraggio;

* assistenza tecnica con l'invio di:
  - un capo del programma, medico esperto in Sanità Publica;
  - un tecnico logistico;
  - altri cooperanti che saranno identificati durante la realizzazione congiunta del Piano Operativo per un totale non superiore a 48 mesi/uomini.
  (Per il Governo senegalese, saranno considerati assistenti tecnici del progetto i cooperanti italiani con missione della durata di almeno un anno e per i quali dovrà essere acquisito l'approvazione dal Governo senegalese - Segretariato Generale del Governo e Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale -).

4.4 Nel quadro delle componenti 3.2 "Appoggio all'Ufficio Regionale Sanitario" e 3.3 "Appoggio all'Ospedale Regionale":

- Un fondo di gestione in loco per:
  * spese locali per i beni e servizi necessari al sostegno dei programmi sanitari;
  * il completamento del Centro di Sanità di Louga e la fornitura di attrezzature;
  * l'acquisto di farmaci;
  * la manutenzione delle infrastrutture;
  * l'organizzazione dei corsi di formazione e la produzione di materiali didattici,

  per una somma non superiore a 630 milioni di lire.

- Assistenza tecnica:
  * un Capo programma che si occuperà delle attività dell'Ospedale;
  * un esperto in Sanità pubblica per il sostegno all'Ufficio Regionale Sanitario.

ARTICOLO V - IMPEGNI DEL GOVERNO SENEGALESE

La parte senegalese si impegna a:

5.1 Accordare al personale italiano ed ai beni acquistati in loco o importati nell'ambito del programma (Allegato I) le facilitazioni, le protezioni e gli esoneri e gli altri vantaggi fiscali e doganali previsti negli Accordi di Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal citati nell'Articolo I.

5.2 Prendere tutte le disposizioni utili a:
  * mantenere per quanto possibile nell'area d'intervento il personale formato nel quadro del programma;
  * assicurare l'assegnazione di omologhi senegalesi necessari alla sostituzione del personale espatriato;

* assicurare nel limite dei fondi messi a disposizione dello Stato, i farmaci, il materiale di consumo e il carburante destinati abitualmente alle attività sanitarie della zona d'intervento.

5.3 Tenere a disposizione del programma con riserva delle disposizioni riguardanti la sicurezza nazionale, tutte le informazioni sanitarie, epidemiologiche e finanziarie che sono necessarie alla pianificazione e all'esecuzione del programma.

ARTICLE VI - DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

6.1 Per la parte senegalese il programma sarà eseguito dai servizi tecnici del Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale, di cui il Rappresentante è il Medico Capo della Regione.

6.2 Per la parte italiana il programma sarà eseguito dalla DGCS del Ministero degli Affari Esteri che nominerà
- un Responsabile italiano per le attività a livello dell'Ufficio Regionale Sanitario et dell'Ospedale (Gestione diretta);
- una Agenzia di esecuzione per le attività a livello del distretto. L'Agenzia di esecuzione nominera il proprio Responsabile.

6.3 Il Medico Capo della Regione ed i Responsabili italiani si assumeranno la responsabilità di:
- realizzare congiuntamente un Piano operativo finanziario;
- tenere riunioni mensili di valutazione e di pianificazione delle attività;
- mantenere una stretta collaborazione coinvolgendo le controparti nella presa di decisioni.

6.4 Il Piano operativo dovrà essere approvato dagli uffici competenti delle due parti: la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo per la parte italiana ed il Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale per la parte senegalese.

6.5 La gestione e la contabilità dei fondi in loco saranno effettuate dai due Responsabili italiani del programma secondo norme e procedure stabilite dalla DGCS. Tuttavia la documentazione contabile rimarrà a disposizione e relazioni finanziarie periodiche saranno inviate per conoscenza al Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale tramite il Medico Capo della Regione.

6.6 I veicoli e beni forniti nell'ambito del programma rimarranno di proprietà della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per la durata del programma e diverrano proprietà del Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale alla fine del Programma stesso.

6.7 Le due parti organizzeranno congiuntamente riunioni di valutazione alla fine del primo e del secondo anno di esecuzione del programma. A tale proposito, indicatori chiave saranno identificati nel quadro del Piano operativo.

6.8 Le controversie che non troveranno soluzione tra i Responsabili del programma saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma.
Il Protocollo coprirà un periodo di 24 mesi dalla data d'inizio delle attività (21 feb. 1994); tuttavia, le attività svolte nell'ambito della Gestione diretta potranno coprire un periodo piu breve.
Una eventuale proroga potrà essere racommandata nell'anbito della valutazione congiunta finale e confermata con un accordo specifico tra le due parti.

7.2 Il Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le due parti.

7.3 Il presente Protocollo e redatto in lingua italiana e francese tutte due facenti ugualmente fede.

Fatto a Dakar, il .25/11/94. in n...4.. copie in lingua italiana e francese

Per il Governo della Repubblica del Senegal	Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Economia delle Finanze e del Piano	L'Ambasciatore d'Italia a Dakar
Papa Ousmane SAKHO	Guido Rizzo-Venci

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan
Papa Ousmane SAKHO

ALLEGATO I

LISTA DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO DI LOUGA

VEICOLI
MOTOCICLETTE
PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI E MOTOCICLETTE
CARBURANTE E LUBRIFICANTI
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DELLE MOTOCICLETTE
CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO
MATERIALE INFORMATICO (COMPUTER, STAMPANTE)
MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE (NASTRO ...)
FOTOCOPIATRICI CON MATERIALE CONSUMABILE
MATERIALE TELEFONICO E FAX
PEZZI DI RICAMBIO MATERIALE INFORMATICO, FAX E TELEFONO
MOBILI D'UFFICIO
ATTREZZATURA D'UFFICIO
MOBILI SANITARI
MATERIALE SANITARIO CONSUMABILE
ATTREZZATURE SANITARIE
MEDICINALI
MATERIALE DIDATTICO
REGISTRI E SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E
E PER IL SISTEMA D'INFORMAZIONE
CEMENTO
FERRO DA CALCESTRUZZO
LEGNO DI CASSERATURA
MATERIALE DI FALEGNAMERIA
MATERIALE IDRAULICO
MATERIALE SANITARIO
MATERIALE ELETTRICO
VETRERIA
VERNICIATURA
PIASTRELLE
MATERIALE PER IL TETTO E L'ISOLAMENTO
MATERIALE DI PULIZIA
MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSI
MATERIALE PER COSTRUZIONI

489.

Pechino, 21 novembre/2 dicembre 1994

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese costituente un'Intesa in materia di apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan

(Entrata in vigore: 2 dicembre 1994)

L'Ambasciatore d'Italia

TAIWAN/ITALIA

Pechino, 21 NOV 1994

Egregio Vice Ministro,

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese hanno condotto consultazioni amichevoli in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan e sono giunti ad un comune accordo. Le comunico che il Governo della Repubblica italiana pubblichera' il seguente comunicato stampa concernente l'apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan:

"Il Governo della Repubblica italiana ha condotto consultazioni con il Governo della Repubblica Popolare cinese in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan.

Sara' stabilito un collegamento aereo diretto tra Roma e Taipei. Esso non avra' ripercussioni sulla politica tradizionale dell'Italia che, come noto, ha riconosciuto la Repubblica Popolare cinese nel 1970. Il Governo della Repubblica italiana conferma la propria linea politica secondo cui il Governo della Repubblica Popolare cinese e' l'unico Governo legittimo della Cina. Taiwan e' parte integrante del territorio cinese.

Il Governo della Repubblica italiana non avviera' alcun rapporto o contatto ufficiale con le autorita' taiwanesi, ne' firmera' alcun accordo intergovernativo o altri documenti di natura ufficiale con Taiwan nel settore dei trasporti aerei.

Il collegamento aereo, a carattere puramente commerciale, non sara' gestito dalla compagnia di bandiera italiana (Alitalia) o da quella ufficiale di Taiwan (China Airlines) ma da una compagnia privata per ciascuna parte.

I velivoli che effettueranno il collegamento, il personale delle compagnie, i loro uffici di rappresentanza e le indicazioni relative agli orari dei voli non porteranno alcuna bandiera o stemma di carattere ufficiale, ne' alcun segno, sigla, uniformi o ornamenti appartenenti alla compagnia di bandiera italiana o a quella ufficiale di Taiwan.

S.E.
il Vice Ministro degli Esteri
della Repubblica Popolare di Cina
Signor Jiang Enzhu
BEIJING

I velivoli che effettueranno il collegamento tra la Repubblica italiana e Taiwan non faranno scalo a Hong Kong."

Qualora la S.V. concordi con le proposte contenute in questa nota, quest'ultima, insieme alla Sua nota di risposta contenente l'assenso del Governo della Repubblica Popolare di Cina rappresenteranno, come concordato con la S.V., un'intesa tra i nostri due Governi in materia di apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan.

Voglia gradire, Egregio Vice Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione.

(Alessandro Quaroni)

意大利共和国驻中华人民共和国大使

亚历山德罗·冠罗尼阁下

大使先生：

我荣幸地收悉你一九九四年十一月二十一日来函，内容如下：

“意大利共和国政府与中华人民共和国政府就意大利和台湾之间建立航空运输关系问题进行了友好磋商并达成一致。我谨通知阁下，意大利政府将就意大利与台湾之间建立航空运输关系事发表新闻公报如下：

‘意大利共和国政府与中华人民共和国政府就意大利和台湾之间建立航空运输关系问题进行了磋商。

罗马和台北之间将建立直接航空联系。这将不影响意大利的传统对华政策，众所周知，意大利于一九七O年就已承认中华人民共和国。意大利共和国政府重申承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

意大利共和国政府不与台湾当局建立任何官方关系和接触，也不与台湾签署航空运输方面的任何政府间协议或

其它官方性质的文件。

该航线纯属商业性质，将不由意大利国家航空公司（意航）或台湾官方航空公司（华航）经营，而由双方各一家私营公司经营。

执行该航线任务的航空器，公司人员，公司办事处和航班指南上将不带有任何官方性质的旗和徽或属于意大利国家航空公司和台湾官方航空公司的标记、代码、制服或服饰。

意大利共和国和台湾间的航班班机不经停香港。'

如蒙阁下同意此函的建议，此函将和阁下表示中华人民共和国政府同意的复函构成我们两国政府间关于意大利与台湾建立航空运输关系问题的一项协议。"

我代表中华人民共和国政府确认上述内容。

顺致崇高敬意。

中华人民共和国外交部副部长

[signature]

一九九四年十二月二日于北京

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Beijing,02 DIC 1994

Sig.Ambasciatore,

ho l'onore di aver ricevuto la Sua lettera datata 21 nov.1994 come segue:

"il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese hanno condotto consultazioni amichevoli in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan e sono giunti ad un comune accordo.Le comunico che il Governo della Repubblica italiana pubblicherà il seguente comunicato stampa concernente l'apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan:

Il Governo della Repubblica italiana ha condotto consultazioni con il Governo della Repubblica Popolare cinese in merito all'avvio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan.

Sarà stabilito un collegamento aereo diretto tra Roma e Taipei.Esso non avrà ripercussioni sulla politica tradizionale dell'Italia che,come noto,ha riconosciuto la Repubblica Popolare cinese nel 1970.Il Governo della Repubblica italiana conferma la propria linea politica secondo cui il Governo della Repubblica Popolare cinese è l'unico Governo legittimo della Cina.Taiwan e parte integrante del territorio cinese.

Il Governo della Repubblica italiana non avviera alcun rapporto o contatto ufficiale con le autorità taiwanesi,néfirmerà alcun accordo intergovernativo o altri documenti di natura ufficiale con Taiwan nel settore dei trasporti aerei.

Il collegamento aereo, a carattere puramente commerciale,non sarà gestito dalla compagnia di bandiera italiana(Alitalia) o da quella ufficiale di Taiwan(China Airlines) ma da una compagnia privata per ciascuna parte.

I velivoli che effettueranno il collegamento,il personale delle compagnie,i loro uffici di rappresentanza e le indicazioni relative agli orari dei voli non porteranno alcuna bandiera o stemma di carattere ufficiale,né alcun segno,sigla, uniformi o ornamenti appartenenti alla compagnia di bandiera italiana o a quella ufficiale di Taiwan.

S.E.
l'Ambasciatore della Repubblica italiana
nella Repubblica Popolare cinese
Signor Alessandro Quaroni
Beijing

I velivoli che effettueranno il collegamento tra la Repubblica italiana e Taiwan non faranno scalo a Hong Kong.

Qualora la S.V. concordi con le proposte contenute in questa nota,questa ultima,insieme alla Sua nota di risposta contenente l'assenso del Governo della Repubblica Popolare di Cina rappresenterranno,come concordato con la S.V.,un'intesa tra i nostri due Governi in materia di apertura dei trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan."

In nome del Governo della Repubblica Popolare cinese,confermo il contenuto sovrascritto.

Voglia gradire,Signor Ambasciatore,i sensi della mia più alta considerazione.

Jian Enzhu

(il Vice Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare cinese)

490.

Gibuti, 6 dicembre 1994

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti, Protocollo d'Accordo relativo al «Programma sanitario di Balbalà»

(Entrata in vigore: 6 dicembre 1994)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

Protocollo d'accordo

"PROGRAMMA SANITARIO DI BALBALA'"

Il Governo di Gibuti ha richiesto la proroga dell'intervento sanitario della Cooperazione italiana allo scopo di consentire la graduale e definitiva presa in carico dell'ospedale di Balbalà da parte del Ministero della Sanità e degli Affari Sociali di Gibuti (MSPAS).

Il Governo italiano ha accettato di prorogare il "Programma Sanitario di Balbalà" per altri tre anni.

Tra il Governo di Gibuti ed il Governo italiano, desiderosi di collaborare alla realizzazione dell'ultima fase del sopracitato progetto sanitario, è stato stabilito il seguente Protocollo d'accordo.

I. SCOPO DEL PROGETTO

Lo scopo del progetto è di promuovere il miglioramento dello stato di salute della popolazione di Balbalà e di rafforzare i servizi sanitari del settore di Balbalà mediante la strategia dell'Assistenza Sanitaria di Base.

A tal scopo il MSPAS e la Cooperazione italiana decidono di comune accordo di perseguire i seguenti obiettivi:

II. OBIETTIVI GENERALI

1) Riconsegnare al MSPAS entro 3 anni, l'ospedale di Balbalà in buone condizioni, con servizi medici e servizi di supporto funzionali, le spese di gestione essendo a carico delle finanze dello Stato di Gibuti.

2) Migliorare ed uniformare l'attività curativa e preventiva dei 4 ambulatori di Balbalà

3) Migliorare la formazione di base del personale sanitario sia a livello ospedaliero sia a livello degli ambulatori e degli agenti sanitari comunitari

4) Appoggiare gli sforzi del MSPAS per la realizzazione, nel settore di Balbalà, della Strategia nazionale dell' "Assistenza Sanitaria di Base".

III. OBIETTIVI SPECIFICI

1) Migliorare la formazione del personale medico e paramedico della maternità, della pediatria; del laboratorio e della radiologia dell'Ospedale di Balbalà.

2) Migliorare la formazione di base del personale dei 4 ambulatori allo scopo di garantire le attività diagnostiche e le attività curative e preventive nel settore dii Balbalà, soprattutto per quanto concerne la sanità materno-infantile.

3) Appoggiare le attività diagnostiche e curative dell'ospedale mediante un supporto in farmaci ed in materiale medico.

4) Garantire la manutenzione della struttura, delle attrezzature mediche e dei mezzi di trasporto dell'ospedale e dei 4 ambulatori mediante la stipulazione di un accordo permanente con:
- Il servizio di manutenzione dell'ospedale Peltier per la manutenzione delle attrezzature mediche
- L'officina di riparazione dell'ospedale Peltier per garantire la funzionalità della struttura e delle infrastrutture idriche, elettriche ecc..
- L'officina di riparazione dell'ospedale Peltier ed il Servizio Tecnico di Gibuti per la manutenzione delle automobili

5) Realizzare un sistema efficace di Supervisione di tutte le attività dei 4 ambulatori con la collaborazione del Servizio d'igiene del MSPAS, organizzando un valido sistema di informazione sanitaria.

6) Realizzare un efficace sistema di collegamento tra gli agenti della sanità comunitaria, gli ambulatori e l'ospedale di Balbalà da un lato e le altre strutture sanitarie di Gibuti (Peltier, P. Faure, etc.) dall'altro.

7) Costruire nell'ospedale una fossa settica, condotte per le acque reflue e le acque limpide, una nuova condotta di alimentazione idrica, provvedere alla fornitura ed installazione di nuove latrine, di docce e di lavatoi compresi i rubinetti e tutta la tubatura.

8) Costruire nell'ospedale un magazzino con condizionamento d'aria per il materiale ed i farmaci, un capannone per le macchine ed una guardiola con condizionamento d'aria per il personale di custodia.

9) Effettuare le ristrutturazioni minori necessarie e le riparazioni dei sistemi idrici ed elettrici dei 4 ambulatori di Balbalà.

10) Ridurre le spese di gestione (personale e servizi) dell'ospedale di Balbalà per tre anni, cercando di analizzare , con le Autorità di Gibuti competenti, tutte le possibilità di partecipazione finanziaria da parte della comunità.

11) Riconoscere ed integrare nell'ambito del personale del MSPAS, il personale tecnico (29 agenti) dell'ospedale di Balbalà formato dalla Cooperazione italiana nei sei anni di cooperazione bilaterale e offrir loro la possibilità di partecipare ai corsi di formazione continua del MSPAS.

12) Graduale presa in carico, da parte dello Stato di Gibuti, entro tre anni, dell'ospedale di Balbalà.

IV. STRATEGIE

Le strategie individuate per potenziare il settore sanitario di Balbalà e per trasferire la gestione totale dell'ospedale al MSPAS entro tre anni sono le seguenti:

1) assistenza tecnica, mediante l'utilizzazione di esperti italiani a breve o a lungo termine, in vista della formazione continua sia dei medici omologhi di Gibuti sia del personale paramedico, al fine di garantire, alla fine del programma, l'autosufficenza del sistema sanitario di Balbalà per quanto concerne il livello tecnico del personale

2) utilizzazione dei farmaci essenziali e delle tecnologie appropriate al fine sia di limitare le spese dell'ospedale sia di consentire la gestione locale delle tecnologie mediche

3) impegno finanziario graduale del Governo di Gibuti per la presa in carico dell'ospedale e del personale formato dalla Cooperazione italiana

4) riduzione graduale delle spese di gestione dell'ospedale in considerazione sia del personale in sovrannumero rispetto ai fabbisogni, sia dello spreco di materiali nei vari servizi

5) potenziamento delle 8 componenti dell'"Assistenza Sanitaria di Base" mediante l'assistenza tecnica. Nel considerare i problemi sanitari prioritari di Balbalà, occorrerà innanzitutto rafforzare le seguenti componenti: salute materna ed infantile, nutrizione, acqua potabile, igiene, educazione sanitaria, controllo delle malattie endemiche (diarree, TB, malaria, MST ed AIDS, ecc...) evitando un sistema di programmi e di strategie di tipo verticale.

6) incoraggiare e sostenere la partecipazione della comunità ed iniziative comunitarie come la costituzione dei Comitati di Salute e Sviluppo, il risanamento dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile, pulizie delle latrine, smaltimento dei rifiuti, pulizia ed igiene dei mercati ecc..); collaborare con le altre organizzazioni già impegnate nel setttore di Balbalà in vari settori per incoraggiare le iniziative che si riflettono indirettamete sulla salute della popolazione, come le iniziative che producono reddito, i corsi di alfabetizzazione indirizzati soprattutto alle donne, ecc..

7) stimolare e facilitare la collaborazione interministeriale a livello periferico per favorire lo sviluppo del settore di Balbalà

8) sostenere il coordinamento con le diverse organizzazioni nazionali ed internazionali impegnate nel settore della sanità nel distretto di Balbalà per evitare i malintesi, gli sprechi, le duplicazioni ed incrementare l'impatto di ciascun progetto.

V. DISPOSIZIONI GENERALI, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE

1) L'ospedale di Balbalà deve essere considerato ufficialmente come una Struttura Sanitaria Nazionale di Gibuti facente parte dello Statuto Sanitario Nazionale, con le stesse caratteristiche funzionali ed amministrative degli altri complessi sanitari gestiti dal MSPAS.

2) In questo contesto, l'ospedale e gli ambulatori del settore di Balbalà dipenderanno sempre dal MSPAS per quanto riguarda l'applicazione della Politica Nazionale della Sanità relativa all'"Assistenza Sanitaria di Base", il Piano quinquennale 1991-1995 ed il futuro "Piano", i programmi nazionali in corso e la raccolta di informazioni sulle attività mediche ed amministrative richieste a tutti gli organi sanitari

3) Durante l'anno 1994, il Governo italiano proseguirà il suo sforzo di assicurare la gestione finanziaria dell'ospedale di Balbalà mentre, per quanto concerne le attività dei 4 ambulatori, si farà in modo di garantire la supervisione del personale, di migliorare la loro formazione e di agevolare la riorganizzazione dei servizi sanitari.

4) Lo stanziamento fornito dallo Stato, messo ogni anno a disposizione dei 4 ambulatori di Balbalà, sarà gestito direttamente dal Gestore dell'ospedale di Balbalà a decorrere dal 1 gennaio 1995

5) Per quanto concerne il coordinamento e la realizzazione del "Programma Sanitario di Balbalà" una ONG italiana sarà reclutata dal Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo Italiana e presentata ufficialmente alle Autorità di Gibuti per il tramite del Rappresentante diplomatico italiano a Gibuti.

6) L'ONG dovrà redigere un Piano d'azione dettagliato in base agli "Obiettivi generali e specifici, Strategie e Disposizioni generali" contenute nella presente Convenzione. Il Piano d'azione della ONG, prima di essere applicato e realizzato, dovrà essere approvato dal MSPAS e dalla Cooperazione italiana.

7) Il Medico capo-programma dell'ONG sarà responsabile della realizzazione del progetto. Egli lavorerà in piena collaborazione con il Medico-responsabile di Gibuti del settore di Balbalà.

8) Per quanto concerne gli esperti italiani necessari per la realizzazione del programma, l'ONG garantirà il funzionamento di tutti i servizi ospedalieri, in particolare:
- ostetricia e ginecologia
- pediatria
- laboratorio

La presenza degli esperti italiani sarà abbinata a quella degli omologhi di Gibuti, che saranno i responsabili di ciascun servizio.

9) Il MSPAS sarà incaricato di realizzare gli obiettivi specifici 4-11-12 (paragrafo III - Obiettivi specifici).

10) L'ONG sarà incaricata di realizzare gli obiettivi specifici 1-2-3-5-6-7-8-9 (paragrafo III - Obiettivi specifici)

11) Per quanto concerne la riduzione delle spese di gestione dell'ospedale (paragrafo III - Obiettivi specifici N°10) essa sarà realizzata gradualmente dal MSPAS e dall'ONG, tramite la riorganizzazione dei servizi ospedalieri, la riduzione in tre anni del personale locale in soprannumero, la lotta contro lo spreco in tutti i servizi.

Per ridurre il numero del personale in soprannumero (Tabella 1) sono stati considerati principalmente i fabbisogni reali di ciascun servizio. Il criterio di selezione sarà basato sia sulla data d'inizio dell'impiego all'ospedale, sia sulla qualità professionale di ciascun individuo, sia sulla condotta sul lavoro.

Tabella 1 - Piano di riduzione del personale in soprannumero dell'ospedale di Balbalà

Servizio	*Personale attual.*	*Pagato/Gibuti*	*Pagato/Italia*	*Personale prev.*
Maternità	11	-	11	10
Cure intensive	5	-	5	-
Pediatria	11	1	10	10
Sala operatoria	3	1	2	3
Sala parto	8	3	5	6
Laboratorio	3 +1addet.pulizie	-	4	3
Radiologia	1	-	1	1
Farmacia	1	-	1	1
Amministrazion Segreteria	5	1	4	3
Cucina	5	-	5	4
Lavanderia	3	-	3	3
Addetti pulizia	17	1	16	10
Autisti	3	2	1	3
Guardiani	4	2	2	4
Sicurezza	4	-	4	-
TOTALE	**85**	**11**	**74**	**61**

-In questa lista non figurano i 3 medici di Gibuti ed i medici dell'ONG italiana
-Personale attuale = Personale dell'ospedale di Balbalà attualmente in servizio
-Pagato/Djibouti = Personale attualmente pagato dallo Stato di Gibuti
-Pagato/Italia = Personnel attualmente pagato dalla Cooperazione italiana
-Personale previsto = Personale effettivamente necessario per il funzionamento di ciascun servizio

12) Per quanto concerne il riconoscimento ufficiale, l'integrazione e la garanzia e la garanzia di partecipazione al Corso di formazione continua del MSPAS del personale paramedico (paragrafo III - Obiettivi specifici N°11) formato dalla Cooperazione italiana durante tutti questi anni (**29 agenti**: aiuto/infermiere, infermiere, ostetriche, laboratoristi, aiuto-anestesista, tecnico di radiologia), occorrerebbe organizzare durante l'anno 1994 un Comitato interministeriale "ad hoc" con la partecipazione dei Ministeri della Finanze e della Sanità per risolvere ufficialmente ed in maniera accettabile questo problema. Dunque lo scopo del Comitato interministeriale sarà di riconoscere e di regolarizzzare gradualmente questo personale paramedico.

In questo contesto, il salario del personale paramedico dell'ospedale di Balbalà, con tutte le tasse ed i contributi previsti dallo Stato, sarà pagato dallo Stato di Gibuti, salvo per i premi che saranno stabiliti e pagati dall'ONG italiana fino al termine del progetto.

13) Per la presa in carico finanziaria, da parte di Gibuti di tutto l'ospedale (personale e materiale) e dei 4 Ambulatori (Personale e materiale) di Balbalà, dovranno seguirsi le seguenti norme:

-Rimane inteso che le spese di gestione, concernenti l'acqua e l'elettricità nonchè le spese di gestione relative al personale sia dell'ospedale sia dei 4 ambulatori, pagate fino ad oggi dal Governo di Gibuti, continueranno ad essere a carico di Gibuti.

A. Esercizio 1995 - il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere:

OSPEDALE DI BALBALA'	Fdj
-Costo di reclutamento di 19 agenti qualificati (salario lordo + CPS-SMI-tassa e contrib. patriottica)	10.613.628
-Farmaci	10.000.000
Sub-Total	**20.613.628**

AMBULATORI	
-Spese di funzionamento	3.500.000
-Farmaci per 4 ambulatori	16.000.000
Sub-Total	**19.500.000**

Totale generale per l'anno 1995: 20.613.628 + 19.500.000 = 40.113.628 Fdj
di cui 26.000.000 Fdj di farmaci (Ospedale +Ambulatori).

B. Esercizio 1996 - il bilancio dell Stato di Gibuti deve prevedere:

35 % delle spese di gestione (Personale ed una parte dei servizi) per l'ospedale di Balbalà. In particolare:

OSPEDALE DI BALBALA' Fdj
-Spese per 29 agenti qualificati
(salario lordo + CPS-SMI-tasse e contribuz. patriottica) 16.199.748
-Farmaci 10.000.000
-Spese di funzionamento dell'ospedale
Laboratorio, Radiologia (materiale)
Cucina (Personale e vitto)
per un ammontare di 7.087.264
Sub-Total 33.287.012

AMBULATORI
-Spese di funzionamento 3.500.000
-Farmaci per i 4 Ambulatori 16.000.000
Sub-Total 19.500.000

Totale Generale dell'anno 1996: 33.287.012 + 19.500.000 = 52.787.012 Fdj
di cui 26.000.000 Fdj di Farmaci (Ospedale + Ambulatori)

C. Esercizio 1997 - il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere:

60 % delle spese di gestione (Personale e buona parte dei servizi) dell'ospedale. In particolare:

OSPEDALE DI BALBALA' Fdj
-Spese per 29 agenti qualificati
(salario lordo + CPS-SMI-tasse e contribuz. patriottica) 16.199.748
-21 Agenti rimanenti 11.730.852
-Farmaci 10.000.000
-Spese di funzionamento dell'ospedale
Laboratorio, Radiologia, Vestiario (materiale)
Cucina (Personale, vitto)
Lavanderia, Pulizia (Personale, materiale)
Amministrazione, Trasporti (Personale, materiale)
per un ammontare di 24.556.264
Sub-Total 62.486.864

AMBULATORI	Fdj
-Spese di funzionamento	3.500.000
-Médicaments de 4 Dispensaires	16.000.000
Sub-Total	**19.500.000**

Totale generale dell'anno 1997: 62.486.864 + 19.500.000 = 81.986.864 Fdj
di cui 26.000.000 Fdj di Farmaci (Ospedale + Ambulatori)

D. Esercizio 1998 - Il bilancio dello Stato di Gibuti deve prevedere la presa in carico totale delle spese di gestione (personale e materiale) dell'ospedale e dei 4 Ambulatori

14) Qualora vi sia, a causa dell'inflazione, un rialzo dei prezzi (sia dei salari che dei materiali) dei servizi dell'ospedale di Balbalà durante il periodo 1995-1998, esso sarà completamente a carico dello Stato di Gibuti.

15) Le altre cooperazioni, le ONG e gli organismi internazionali interverranno nelle altre attività in materia di sanità a Balbalà, ed in particolare nei 4 Ambulatori, in piena collaborazione e coordinamento con la parte italiana

16) Vi sarà ogni anno una valutazione dello stato di avanzamento del progetto, determinata dallo svolgimento delle attività secondo il Piano di Azione redatto dall'ONG. Vi saranno pertanto 3 valutazioni.

Tali valutazioni consentiranno di apportare, se del caso, le modifiche ritenute indispensabili per meglio conseguire i risultati previsti, nel quadro degli obiettivi e delle strategie previste in questa Convenzione.

E' auspicabile realizzare l'ultima valutazione, la terza, almeno un trimestre prima della conclusione del progetto, per verificare sia gli obiettivi conseguiti sia l'impegno tangibile dimostrato dai due Governi. La verifica di questo impegno sarà alla base della futura programmazione del Sistema Sanitario nel settore di Balbalà.

La valutazione sarà dettagliatamente programmata nel "Piano d'Azione" redatto dall'ONG, ma sarà effettuata sul terreno da almeno un rappresentante dell'ONG, da un Rappresentante del MSPAS, dai rappresentanti della Comunità di Balbalà e dal personale dei servizi sanitari di Balbalà.
L'ONG sarà incaricata ogni anno di redigere il "Rapporto di valutazione annuale del progetto".

VI. IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

1) Per l'anno 1994, la Cooperazione italiana fornirà il suo impegno per coprire, come negli anni precedenti, le spese di gestione dell'ospedale di Balbalà. Per quanto riguarda i 4 Ambulatori, essa si impegna a fornire la supervisione, la riorganizzazione dei servizi e la preparazione dell'intervento dell'ONG.

2) A decorrere dal 1995. la Cooperazione italiana garantirà per tre anni il supporto finanziario del "Programma Sanitario di Balbalà" che sarà realizzato sul terreno da una ONG italiana in base ai principi ed agli obiettivi redatti in questa Convenzione. Un Piano d'azione dettagliato sul Programma Sanitario di Balbalà redatto in collaborazione con la ONG italiana sarà approvato da entrambi i Governi prima della sua realizzazione.

In ogni caso la ONG dovrà garantire:
-le attività sanitarie di formazione, di gestione e di valutazione previste nel "Piano d'azione" a livello dell'ospedale e dei 4 Ambulatori;
-il personale specializzato necessario (come specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N°8);
-l'acquisto di farmaci, di materiale medico e non medico necessario per la realizzazione del progetto. In particolare per quanto concerne i farmaci ed il materiale occorrerebbe seguire il graduale impegno del MSPAS specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N°13 A, B, C. e D;
-la costruzione nell'ospedale di una fossa settica, di condotte per le acque reflue e le acque limpide, di una nuova condotta di alimentazione idrica, la fornitura e l'installazione di nuove latrine, docce e lavatoi compresi i rubinetti e tutta la tubatura;
-la costruzione nell'ospedale di un magazzino per le scorte con condizionamento d'aria per il materiale ed i farmaci, di un capannone per le autovetture e di una guardiola con condizionamento d'aria per il personale di custodia;
-la partecipazione al pagamento delle spese di gestione (Personale, materiale) dell'ospedale. La partecipazione italiana diminuirà progressivamente in corrispondenza con il contestuale impegno del MSPAS specificato nel paragrafo V - Disposizioni generali - N°13 A, B, C e D - della presente Convenzione;
-il pagamento, fino alla fine del progetto, dei premi per il personale dell'ospedale impiegato dal MSPAS
-la redazione dei "Rapporti annuali di valutazione".

VII. IMPEGNI DEL GOVERNO DI GIBUTI

1) Nel 1994, il Governo di Gibuti avrà gli stessi impegni degli anni precedenti e non aumenterà il bilancio destinato all'ospedale ed ai 4 Ambulatori di Balbalà.

2) Nel 1994, il Governo di Gibuti organizzerà un Comitato interministeriale "ad Hoc" nei modi e secondo le finalità menzionate nel paragrafo V - Disposizioni Generali N°12 della presente Convenzione, per risolvere il problema del riconoscimento ufficiale, dell'inserimento e della garanzia di partecipazione al Corso di Formazione continua del MSPAS del personale paramedico formato dalla Cooperazione italiana

3) Il MSPAS s'impegna a fornire, ai sensi della presente Convenzione, il personale medico, paramedico ed i servizi generali nazionali necessari per coprire i fabbisogni dell'ospedale e dei 4 Ambulatori di Balbalà per tutto il periodo di sviluppo del "Programma sanitario".

In questo spirito, all'inizio del progetto (1 gennaio 1995) il Medico-responsabile di Gibuti per il settore di Balbalà sarà designato dal MSPAS.

4) Il MSPAS, per fornire la manutenzione, sia della struttura e delle infrastrutture che delle attrezzature mediche e delle autovetture dei servizi sanitari di Balbalà, s'impegna a garantire un accordo ufficiale permanente con il servizio di manutenzione e l'officina di riparazione dell'ospedale Peltier.

5) Il Governo di Gibuti s'impegna a garantire che il bilancio dello Stato messo a disposizione dei 4 Ambulatori di Balbalà sia gestito dal Gestore dell'ospedale di Balbalà, a partire dal 1 gennaio 1995.

6) Il Governo di Gibuti s'impegna a facilitare e ad accelerare le pratiche di esenzione per il materiale medico e non, inviato dall'Italia per le esigenze del progetto.

7) Il Governo di Gibuti s'impegna ad agevolare l'ottenimento dei visti d'ingresso e delle autorizzazioni di lavoro per gli esperti inviati dall'ONG italiana.

8) Per la presa in carico finanziaria dell'ospedale (Personale e materiale) e di 4 Ambulatori (Personale e materiale) di Balbalà, il Governo di Gibuti s'impegna ad incrementare gradualmente la sua partecipazione in base alle norme di cui al paragrafo V Disposizioni generali N° 12, 13 e 14 della presente Convenzione.

La presente Convenzione entra in vigore al momento della firma.

Fatto a Gibuti in due esemplari, in lingua italiana e francese, entrambi facenti ugualmente fede, il 06.12.1994

per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia

Pietro Cordone

per il Governo della Repubblica di Gibuti

Il Ministro degli Affari Esteri

Abdou Bolock Abdou

491.

Beirut, 7 gennaio 1995

Scambio di Lettere
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Libanese
per la proroga del termine di utilizzo, fino al 31 dicembre 1995,
dell'Accordo finanziario del 20 maggio 1983 (100 milioni di dollari USA)

(Entrata in vigore: 7 gennaio 1995)

CONSEIL DU DEVELOPPEMENT & DE LA RECONSTRUCTION
BEYROUTH - LIBAN

No. 35/95/P.O.
Beyrouth, 7/1/1995

Son Excellence Monsieur
G. de MICHELIS di SLONGHELLO
Ambassadeur d'Italie au Liban

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer:

i) a l'Accord Financier du 20 Mai 1983 entre la République Italienne et la République Libanaise pour l'octroi d'un crédit financier pour un montant maximum de 100 millions de dollars USA aux termes de l'article 15, lettre g), de la Loi Italienne n°. 227 du 24 Mai 1977 et modifications successives.

ii) aux dispositions de l'Agreed Minutes, par. III, signée à Rome le 20 Février 1992.

A cet egard, je vous confirme l'accord du Gouvernement Libanais pour:

a) proroger jusqu'au 31 Décembre 1995 la date indiquée a l'article II pour la signature des contrats commerciaux.

b) consentir le repaiement en 17 versements semestriels égaux et consecutifs, le premier échéant six mois apres la date d'acceptation provisoire de l'installation prévue par les contrats commerciaux, et au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur des conventions financières respectives.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Al-Fadl CHALAK
Président

Conseil du Développement
et de la Reconstruction

Ambasciata d'Italia
Beirut

Beyrouth, le 7 Janvier 1995

Monsieur le Président,

j'ai l'honneur de me référer:

i) à l'Accord Financier du 20 Mai 1983 entre la République Italienne et la République Libanaise pour l'octroi d'un crédit financier pour un montant maximum de 100 millions de dollars USA aux termes de l'article 15, lettre g), de la Loi italienne n. 227 du 24 Mai 1977 et modifications successives;

ii) aux dispositions de l'Agreed Minutes, par. III, signée à Rome le 20 Février 1992.

A cet égard je peux Vous communiquer que l'Italie est disposée à:

a) proroger jusqu'au 31 Décembre 1995 la date indiquée à l'article II pour la signature des contrats commerciaux;

b) consentir le repaiement en 17 versements semestriels égaux et consécutifs, le premier échéant six mois après la date d'acceptation provisoire de l'installation prévue par les contrats commerciaux, et au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur des conventions financières respectives.

Je Vous serais obligé, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

G. de MICHELIS di SLONGHELLO
(Ambassadeur d'Italie)

M. Al Fadl CHALAK
Président
Conseil du Développement
et de la Reconstruction

Tallet Al Serail

B E Y R O U T H

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONSIGLIO PER LO SVILUPPO E LA RICOSTRUZIONE

BEIRUT - LIBANO

N. 35/95/P.O.

Beirut, 7/1/1995

Sua Eccellenza
G. de MICHELIS di SLONGHELLO
Ambasciatore d'Italia in Libano

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento:

i) all'Accordo Finanziario del 20 maggio 1983 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese per la concessione di un credito finanziario per un importo massimo di 100 milioni di dollari USA, ai sensi dell'Articolo 15, lettera g) della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modificazioni;

ii) alle disposizioni del Processo Verbale, paragrafo III, firmato a Roma il 20 febbraio 1992.

A tale proposito, Le confermo l'accordo del Governo Libanese per:

a) prorogare fino al 31 dicembre 1995 la data indicata all'Articolo II per la firma dei contratti commerciali;

b) consentire il rimborso in 17 rate semestrali uguali e consecutive, la prima con scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'istallazione prevista per i contratti commerciali, e non oltre i 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle rispettive convenzioni finanziarie.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Al-Fadl CHALAK

Presidente del
Consiglio per lo Sviluppo e
la Ricostruzione

Ambasciata d'Italia
Beirut

Beirut, 7 gennaio 1995

Signor Presidente,

ho l'onore di fare riferimento:

i) all'Accordo Finanziario del 20 maggio 1983 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese per la concessione di un credito finanziario per un importo massimo di 100 milioni di dollari USA, ai sensi dell'Articolo 15, lettera g) della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modificazioni;

ii) alle disposizioni del Processo Verbale, paragrafo III, firmato a Roma il 20 febbraio 1992.

A tale proposito, Le comunico che l'Italia è disposta a:

a) prorogare fino al 31 dicembre 1995 la data indicata all'Articolo II per la firma dei contratti commerciali;

b) consentire il rimborso in 17 rate semestrali uguali e consecutive, la prima con scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'istallazione prevista per i contratti commerciali, e non oltre i 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle rispettive convenzioni finanziarie.

Le sarei grato, Signor presidente, se vorra confermarmi l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

G. de MICHELIS di SLONGHELLO
(Ambasciatore d'Italia)

S.E. Al Fadl CHALAK
Presidente
Consiglio per lo Sviluppo
e la Ricostruzione
Tallet Al Serail
B E I R U T

492.

Roma-San Marino, 14 febbraio 1995

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il reciproco riconoscimento della circolazione di veicoli muniti di targa prova

(Entrata in vigore: 1º maggio 1995)

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 14 Febbraio 1995/1694 d.F.R.

Prot. n. 2096/DD/2

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna - Prot. n. 02178/A.I. - per confermarLe quanto segue:

1. Su base di reciprocita', il Governo della Repubblica di San Marino, ammette alla circolazione sul proprio territorio, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento, i veicoli muniti di targa prova in stato di validita', rilasciata dalla Repubblica Italiana.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova puo' essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati:

   a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;

   b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita dei soggetti di cui al punto a);

   c) commercianti autorizzati, secondo le norme vigenti nei Paesi contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi;

   d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

   e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche per proprio conto;

   f) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente all'ipotesi di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Sua Eccellenza
Giovanni CARAVALE
Ministro dei Trasporti
della Repubblica Italiana
= **ROMA** =

3. La circolazione di prova e' consentita esclusivamente nelle ipotesi di cui al punto 1.

4. La validita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' annuale e puo' essere confermata previa verifica, da parte delle competenti Autorita' dei Paesi contraenti, dell'effettivo godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto 2.

5. La circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi e' subordinata al possesso dei seguenti documenti:

   a) autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dalla Repubblica Italiana contenente gli estremi identificativi della targa, il periodo di validita', il nome e la sede del soggetto intestatario, la classificazione dei veicoli ammessi in circolazione di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.);

   b) certificato di assicurazione valido per la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana.

6. Sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

La Sua lettera e la presente costituiranno pertanto un Accordo che entrera' in vigore a partire dal 1° Maggio 1995.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

Roma, 14 febbraio 1995
Prot. 02178 / A.I.

Signor Ministro,

ho l'onore di proporre quanto segue.

1. Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Italiana, ammette alla circolazione sul proprio territorio, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento, i veicoli muniti di targa prova in stato di validità, rilasciata dalla Repubblica di San Marino.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova può essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati:

   a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;

   b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita dei soggetti di cui al punto a);

   c) commercianti autorizzati, secondo le norme vigenti nei Paesi contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi;

   d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

   e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche per proprio conto;

   f) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente all'ipotesi di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Sua Eccellenza
Gabriele GATTI
Segretario di Stato
Repubblica di San Marino

3. La circolazione di prova è consentita esclusivamente nelle ipotesi di cui al punto 1.

4. La validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è annuale e può essere confermata previa verifica, da parte delle competenti Autorità dei Paesi contraenti, dell'effettivo godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto 2.

5. La circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi è subordinata al possesso dei seguenti documenti:

   a) autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dalla Repubblica di San Marino, contenente gli estremi identificativi della targa, il periodo di validità, il nome e la sede del soggetto intestatario, la classificazione dei veicoli ammessi in circolazione di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.);

   b) certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

6. Sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la Sua risposta, costituiranno un Accordo che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 1995.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Giovanni CARAVALE

493.

Abidjan, 17 febbraio 1995

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio (Club di Parigi del 23 marzo 1994), con due Annessi (1)

(Entrata in vigore: 17 febbraio 1995)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dans l'esprit d'amitié et de cooperation economique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signe a Paris le 23 mars 1994 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la Côte d'Ivoire, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le present Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Mars 1994 et le 31 Mars 1997 et non reglées, resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d' Ivoire conclus en application des Procès Verbaux de Paris des 4 Mai 1984, 25 Juin 1985, 27 Juin 1986, 18 Décembre 1987 (à l'exclusion des 5% d'intérêts non consolidés en application du Procès Verbal du Club de Paris du 18 Décembre 1987), 18 Décembre 1989 (à l'exclusion des montants non consolidés vises a l'Article III, paragraphes 8a et 8b du Procès Verbal du Club de Paris du 18 Décembre 1989) et 20 Novembre 1991 (Annexe A);

b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts, echues et non reglées au 28 Février 1994 (Annexe A);

c) des intérêts de retard accumulés au 28 Février 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 28 Février 1994 aux taux d'intérêt indiqués a l'Article III de cet Accord (Annexe B).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du present Accord.

ARTICLE II

Les dettes visees au precedent Article I seront remboursées et transférées par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire (ci apres denommé "Gouvernement"), par l'entremise de la Caisse

Autonome d'Amortissement (ci apres denommée "Caisse"), a la Sezione Speciale per il Credito all'Esportazione (ci apres denommée "SACE"), dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

31.3.1996	0,85%
30.9.1996	0,89%
31.3.1997	0,94%
30.9.1997	0,98%
31.3.1998	1,02%
30.9.1998	1,07%
31.3.1999	1,11%
30.9.1999	1,16%
31.3.2000	1,21%
30.9.2000	1,26%
31.3.2001	1,31%
30.9.2001	1,36%
31.3.2002	1,41%
30.9.2002	1,47%
31.3.2003	1,52%
30.9.2003	1,58%
31.3.2004	1,64%
30.9.2004	1,70%
31.3.2005	1,76%
30.9.2005	1,82%
31.3.2006	1,88%
30.9.2006	1,95%
31.3.2007	2,01%
30.9.2007	2,08%
31.3.2008	2,15%
30.9.2008	2,22%
31.3.2009	2,29%
30.9.2009	2,36%
31.3.2010	2,44%
30.9.2010	2,51%
31.3.2011	2,59%
30.9.2011	2,67%
31.3.2012	2,75%
30.9.2012	2,84%
31.3.2013	2,92%
30.9.2013	3,00%
31.3.2014	3,10%
30.9.2014	3,19%
31.3.2015	3,28%
30.9.2015	3,37%
31.3.2016	3,47%
30.9.2016	3,57%
31.3.2017	3,67%
30.9.2017	3,77%
31.3.2018	3,87%
30.9.2018	3,99%

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reechelonné aux termes du precedent Article II, le "**Gouvernement**" s'engage a rembourser et a transférer a la "**SACE**", par l'entremise de la "**Caisse**", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés a partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au precedent Article I, paragraphe **a)** et a partir du 1er Mars 1994 pour les dettes indiquées au precedent Article I, paragraphes **b)** et **c)**, jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 3,49% p.a. pour les dettes en Lires Italiennes, de 1,98% p.a. pour les dettes en Dollars USA et de 2,28% p.a. pour les dettes en Francs Français.

Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financieres respectifs en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier echéant le 31 mars 1995.

ARTICLE IV

1) Le "Gouvernement" s'engage a rembourser et a transferer a la "SACE", par l'entremise de la "Caisse", les dettes (en principal et intérêts contractuels) echues et non reglés au 28 Février 1994 se rapportant a des operations, prevoyant un reglement echelonné sur une periode superieure a un an, béneficiant d'une garantie de la "SACE" ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus apres le 1er Juillet 1983, comme suit:

- 20% le 31.12.1994
- 10% le 31.03.1995
- 10% le 30.06.1995
- 10% le 30.09.1995
- 10% le 31.12.1995
- 10% le 31.03.1996
- 10% le 30.06.1996
- 10% le 30.09.1996
- 10% le 31.12.1996

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reechelonné aux termes du present Article, le "Gouvernement" s'engage a rembourser et a transferer a la "SACE", par l'entremise de la "Caisse", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés a partir de la date d'échéance jusqu'au reglement total des dettes mêmes selon les dispositions prevues au paragraphe 1) de cet Article, au taux de 5,44% p.a. pour les dettes en Dollars USA et de 8,36% p.a. pour les dettes en Francs Français.

3) Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financieres respectives aux mêmes dates indiquees au paragraphe 1) de cet Article.

ARTICLE V

Le "Gouvernement" s'engage a rembourser et a transférer a la "SACE" par l'entremise de la "Caisse", au plus tard le 31 Décembre 1994 les dettes dues au titre d'opérations garanties par la "SACE" echues et non reglées a la date du 28 Février 1994 et n'entrant pas dans le champ d'application du present Accord.
Des interêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE VI

En cas de retard, superieur a trente jours, sur tout paiement prevu aux precedents Articles II, III et IV du présent Accord, le "Gouvernement" s'engage à rembourser et à transférer promptement a la "SACE", par l'entremise de la "Caisse", intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux respectifs "Libor" ,à six mois relevés a la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE VII

Les dispositions du present Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Avril 1995 au 31 Mars 1996 pourvu que les conditions indiquées a la Section IV, point 4 b) du Procès Verbal du Club de Paris soient remplies.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Avril 1996 au 31 Mars 1997 pourvu que les conditions indiquées a la Section IV, point 4 c) du Procès Verbal du Club de Paris soient remplies.

ARTICLE IX

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prevus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les operations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées aux precedents Articles I et IV.

ARTICLE X

Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignes Représentants, dûment habilités ont signe le present Accord.

Fait à .Abidjan...... en deux exemplaires, en langue française le.17.Février 1995

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
DE COTE D'IVOIRE

N'GORAN NIAMIEN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA D'AVORIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-verbale firmato a Parigi il 23 Marzo 1994 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito della Costa d'Avorio, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Marzo 1994 ed il 31 Marzo 1997 e non regolati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi del 4 maggio 1984, 25 giugno 1985, 27 giugno 1986, 18 dicembre 1987 (ad esclusione del 5% degli interessi non consolidati in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 18 Dicembre 1987), 18 dicembre 1989 (ad esclusione degli importi non consolidati di cui all'Articolo III, paragrafi 8a e 8b del Processo verbale del Club di Parigi del 18 dicembre 1989) e 20 Novembre 1991 (Annesso A);

b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 28 febbraio 1994 (Annesso A);

c) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 28 febbraio 1994 sui debiti indicati al paragrafo b) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 28.2.1994 ai tassi d'interesse indicati nell'Articolo III del presente Accordo (Annesso B).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal Governo della Repubblica della Costa d'Avorio (di seguito denominato "**Governo**") per il tramite della Cassa Autonoma

di Ammortamento (di seguito denominata "**Cassa**") alla Sezione Speciale per il Credito all'Esportazione (di seguito denominata "**SACE**") nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

31.3.1996	0,85%
30.9.1996	0,89%
31.3.1997	0,94%
30.9.1997	0,98%
31.3.1998	1,02%
30.9.1998	1,07%
31.3.1999	1,11%
30.9.1999	1,16%
31.3.2000	1,21%
30.9.2000	1,26%
31.3.2001	1,31%
30.9.2001	1,36%
31.3.2002	1,41%
30.9.2002	1,47%
31.3.2003	1,52%
30.9.2003	1,58%
31.3.2004	1,64%
30.9.2004	1,70%
31.3.2005	1,76%
30.9.2005	1,82%
31.3.2006	1,88%
30.9.2006	1,95%
31.3.2007	2,01%
30.9.2007	2,08%
31.3.2008	2,15%
30.9.2008	2,22%
31.3.2009	2,29%
30.9.2009	2,36%
31.3.2010	2,44%
30.9.2010	2,51%
31.3.2011	2,59%
30.9.2011	2,67%
31.3.2012	2,75%
30.9.2012	2,84%
31.3.2013	2,92%
30.9.2013	3,00%
31.3.2014	3,10%
30.9.2014	3,19%
31.3.2015	3,28%
30.9.2015	3,37%
31.3.2016	3,47%
30.9.2016	3,57%
31.3.2017	3,67%
30.9.2017	3,77%
31.3.2018	3,87%
30.9.2018	3,99%

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e ristrutturato ai sensi del precedente Articolo II, il **"Governo"** si impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"** per il tramite della **"Cassa"**, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafo a) ed a decorrere dal 1 Marzo 1994 per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi b) e c) fino al regolamento totale degli stessi debiti, in base al tasso d'interesse del 3,49% annuo per i debiti in lire italiane, dell'1,98% annuo per i debiti in dollari USA e del 2,28% annuo per i debiti in franchi francesi.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo-30 settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995.

ARTICOLO IV

1) Il **"Governo"** si impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"** per il tramite della **"Cassa "**, i debiti (in capitale ed interessi contrattuali) scaduti e non pagati alla data del 28.2.1994 relativi ad operazioni che prevedono un pagamento differito su un periodo superiore ad un anno assistite da garanzia della "SACE" e oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusa dopo il 1 luglio 1983, come segue:

-20%	il 31.12.1994
-10%	il 31.03.1995
-10%	il 30.6.1995
-10%	il 30.9.1995
-10%	il 31.12.1995
-10%	il 31.03.1996
-10%	il 30.06.1996
-10%	il 30.09.1996
-10%	il 31.12.1996

2) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il **"Governo"** si impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"**, per il tramite della **"Cassa"**, gli interessi relativi ai debiti in questionm calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al regolamento totale degli stessi, secondo le disposizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, al tasso del 5,44% annuo per i debiti in dollari USA e dell'8,36% annuo per i debiti in franchi francesi.

3) Gli interessi saranno pagati, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, alle stesse date indicate nel paragrafo 1) di questo Articolo.

ARTICOLO V

Il **"Governo"** si impegna a rimborsare ed a tasferire alla **"SACE"**, per il tramite della "Cassa", non oltre il 31 dicembre 1994, i debiti dovuti a titolo di operazioni garantite dalla **"SACE"**, scaduti e non pagati alla data del 28.2.1994 e che non sono inclusi nella sfera di applicazione del presente Accordo.

Su tali importi saranno percepiti interessi di ritardato regolamento.

Articolo VI

In caso di ritardato regolamento superiore a trenta giorni, su ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III e IV del presente Accordo, il Governo si impegna a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla **"SACE"** per il tramite della **"Cassa"** interessi di ritardato regolamento calcolati sulla base dei tassi d'interesse corrispondenti ai rispettivi "Libor" a sei mesi, rilevati alla data di scadenza, ed aumentati di 1 punto percentuale.

Articolo VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 Aprile 1995 al 31 Marzo 1996 a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nella Sezione IV, punto 4 b) del Processo Verbale del Club di Parigi.

Articolo VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 Aprile 1996 al 31 Marzo 1997 a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nella Sezione IV, punto 4 c) del Processo Verbale del Club di Parigi.

ARTICOLO IX

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nei precedenti Articoli I e IV.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Abidjan in due esemplari, in lingua francese, il 17 Febbraio 1995.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia
(firmato)

Per il Governo della
Costa d'Avorio

(firmato)

494.

Mosca, 22 febbraio 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa concernente il riscadenzamento del debito russo (Accordo di Parigi del 4 giugno 1994), con Allegato

(Entrata in vigore: 22 febbraio 1995)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the multilateral Agreement signed in Paris on June 4, 1994 (the "Paris Agreement"), have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the **deferral** of the debts, for both principal and contractual interest, due to Italy from the Government of the Russian Federation, within the period from January 1,1994-December 31,1994 inclusive and not paid, relating to the financial credits extended to the Government of the former USSR on the basis of the Agreement concluded on January 12, 1991.

The above-mentioned debts are listed in the Annexes attached to the present Agreement; such debts are subject to this Agreement to the extent they are covered by the Declaration issued by the Government of the Russian Federation on April 2,1993. These Annexes may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

The debts referred to in previous Article I will be paid - in the currency established in the financial conventions (ECU) - by the Government of the Russian Federation, through the VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB"), to the Italian Treasury, according to the instructions to be given from time to time, as follows:

-3,44% on September 30,1997;	-3,73% on March 31,1998;
-4,04% on September 30,1998;	-4,37% on March 31,1999;
-4,71% on September 30,1999;	-5,07% on March 31,2000;
-5,45% on September 30,2000;	-5,84% on March 31,2001;
-6,25% on September 30,2001;	-6,69% on March 31,2002;
-7,14% on September 30,2002;	-7,61% on March 31,2003;
-8,11% on September 30,2003;	-8,63% on March 31,2004;
-9,17% on September 30,2004;	-9,75% on March 31,2005.

ARTICLE III

1) The Government of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to the Italian Treasury interest on the debts referred to in previous Article I.

2) Such interest shall accrue from the original contractual maturity date until the full settlement of the debt at a rate equal to (i) the six month ECU Linked Deposits mid rate as displayed in the Financial Times two business days before the first day of the relevant interest period ("Six-month LIBOR") plus (ii) a margin of 0.5%. The first interest period shall run from January 1, 1994 to September 30, 1994. The second interest period shall run from October 1, 1994 to March 31, 1995. Thereafter, interest periods shall run for the six-month periods beginning March 31 and September 30 of each year, commencing with March 31, 1995.

ARTICLE IV

1) 60% of the interest mentioned in Article III accruing from and including January 1,1994 through and including September 30, 1994 shall be paid on December 22, 1994, and 60% of the interest accruing from and including October 1, 1994 through and including December 31, 1994 shall be paid in ECU on March 31, 1995.

2) The interest mentioned in Article III accruing from and including January 1, 1995 to but excluding March 31, 1995 shall be paid in ECU on March 31, 1995. Thereafter, interest shall be paid in ECU on September 30 and March 31 of each year, commencing on September 30, 1995, in respect of interest accrued from and including the previous interest payment date but excluding the interest payment date in question.

3) a) The remaining 40% of the interest mentioned in Article III accruing in the year 1994 will be capitalised on December 31, 1994 and paid in ECU by the Government of the Russian Federation, through VEB, to the Italian Treasury in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on September 30, 1997 and the last one on March 31, 2002.

b) For the 40% deferred payment, the Government of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay the Italian Treasury interest from January 1, 1995 until the full settlement at a rate equal to Six-Month LIBOR plus a margin of 0.5%.

c) The interest mentioned in paragraph b) of this Article accruing from and including January 1, 1995 to but excluding March 31, 1995 shall be paid in ECU on March 31, 1995. Thereafter, the interest mentioned in paragraph b) of this Article shall be paid in ECU on September 30 and March 31 of each year, commencing on September 30, 1995, in respect of interest accrued from and including the previous interest payment date to but excluding the interest payment date in question.

ARTICLE V

1) 100% of the interest accruing from and including January 1, 1994 to and including March 31, 1994 to the extent not previously paid and 20% of the interest accruing from and including April 1, 1994 to and including December 31, 1994 to the extent not previously paid under the deferral Agreement concluded on September 20, 1994 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Italy according to the multilateral Agreement signed in Paris on April 2, 1993, be paid in ECU on March 31, 1995.

2) a) the remaining 80% of the interest accruing from April 1, 1994 to and including December 31, 1994 under this deferral Agreement will be capitalised on December 31, 1994 and paid in ECU by the Government of the Russian Federation, through VEB, to the Italian Treasury in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on September 30, 1997, and the last one on March 31, 2002.

b) For the 80% deferred payment, the Government of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to the Italian Treasury interest from January 1, 1995 until the full settlement at a rate equal to Six-Month LIBOR plus a margin of 0.5%.

c) The interest mentioned in paragraph b) of this Article accruing from and including January 1, 1995 to but excluding March 31, 1995 shall be paid in ECU on March 31, 1995. Thereafter, the interest mentioned in paragraph b) of this Article shall be paid in ECU on September 30 and March 31 of each year commencing on September 30, 1995, in respect of interest accrued from and including the previous interest payment date to but excluding the interest payment date in question.

ARTICLE VI

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III, IV and V, the Government of the Russian Federation, through VEB, shall thereafter pay to the Italian Treasury interest calculated at the rate envisaged in previous Article III, 2) increased by 0.5 percentage points p.a.

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Participating Creditor Countries declare the Paris Agreement null and void in accordance with its terms.

ARTICLE VIII

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not affect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

ARTICLE IX

All payments under this agreement will be made to the accounts specified from time to time by the Italian Treasury without deduction or withholding for or on account of taxes imposed within the Russian Federation.

ARTICLE X

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Moscow on February 22, 1995, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ACCORDO RUSSIA 2 (TESORO)

CURRENCY	CREDITOR	DEBTOR	DATE	AMOUNT
ECU	M.C.C.	Gover. of the USSR	4.1.94	22.805.647,38 (interest)
ECU	B.C.I.	Gover. of the USSR	4.1.94	15.946.396,74 (interest)
ECU	M.C.C.	Gover. of the USSR	1.7.94	97.967.190.21+ (principal) 19.835.906,84 (interest)
ECU	B.C.I.	Gover. of the USSR	1.7.94	102.329.818,66+ (principal) 13.408.048,74 (interest)
		TOTAL		272.293.008,57

M.C.C. MEDIOCREDITO CENTRALE

B.C.I. BANCA COMMERCIALE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi, ed in base all'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 4 giugno 1994 (l'"Accordo di Parigi"), hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il pagamento dilazionato dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, dovuti dal Governo della Federazione Russa all'Italia nel periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicewmbre 1994 compreso, e non corrisposti, relativi ai crediti finanziari concessi al Governo dell'ex-URSS in base all'Accordo firmato il 12 gennaio 1991.
I debiti di cui sopra figurano agli Allegati al presente Accordo; tali debiti formano l'oggetto del presente Accordo, in quanto compresi nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Tali Allegati potranno essere modificati con il consenso reciproco delle due parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo. I saranno corrisposti - nella valuta stabilita nelle convenzioni finanziarie (ECU) - dal Governo della Federazione Russa, tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB"), al Tesoro italiano, con le modalità di volta in volta impartite, come segue:

-il 3,44% il 30 settembre 1997; -il 3,73% il 31 marzo 1998
-il 4,04% il 30 settembre 1998; -il 4,37% il 31 marzo 1999
-il 4.71% il 30 settembre 1999; -il 5.07% il 31 marzo 2000

-il 5,45% il 30 settembre 2000; -il 5,84% il 31 marzo 2001
-il 6,25% il 30 settembre 2001; -il 6,69% il 31 marzo 2002
-il 7,14% il 30 settembre 2002; -il 7,61% il 31 marzo 2003
-il 8,11% il 30 settembre 2003; -il 8,63% il 31 marzo 2004
-il 9,17% il 30 settembre 2004; -il 9,75% il 31 marzo 2005

ARTICOLO III

1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a corrispondere al Tesoro italiano gli interessi sui debiti di cui al precedente Articolo I.

2) Tali interessi matureranno a partire dalla data di scadenza contrattuale originaria fino alla completa estinzione del debito ad un tasso pari (i) al tasso medio semestrale dei Depositi Vincolati in ECU, riportato nel Financial Times di due giorni lavorativi precedenti al primo giorno del periodo considerato ("LIBOR" semestrale), incrementato di (ii) un margine dello 0,5%. Il primo periodo decorrerà dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994. Il secondo periodo decorrerà dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi decorreranno semestralmente, a partire dal 31 marzo e dal 30 settembre di ogni anno, ad iniziare dal 31 marzo 1995.

ARTICOLO IV

1) Il 60% degli interessi di cui all'Articolo III, maturati dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 compresi, saranno corrisposti il 22 dicembre 1994, mentre il 60% degli interessi maturati dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994 compresi sarà corrisposto in ECU il 31 marzo 1995.

2) Gli interessi di cui all'Articolo III, maturati dal 1 gennaio 1995 compreso al 31 marzo 1995 escluso, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi saranno corrisposti in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 30 settembre 1995, per quanto riguarda gli interessi maturati dalla precedente data di pagamento degli interessi compresa, fino alla data di pagamento degli interessi in questione esclusa.

3) a) Il rimanente 40% degli interessi di cui all'Articolo III, maturati nel 1994, sarà capitalizzato il 31 dicembre 1994, e corrisposto in ECU dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, al Tesoro italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1997, e l'ultima il 31 marzo 2002.

b) Per il pagamento dilazionato del 40%, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi dal 1 gennaio 1995 fino a completa estinzione, ad un tasso pari al LIBOR semestrale, incrementato di un margine dello 0,5%.

c) Gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo, maturati dal 1 gennaio 1995 compreso al 31 marzo 1995 escluso, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo saranno corrisposti in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, ad iniziare dal 30 settembre 1995, per quanto riguarda gli interessi maturati dalla precedente data di pagamento degli interessi inclusa, fino alla data di pagamento degli interessi in questione esclusa.

ARTICOLO V

1) Il 100% degli interessi maturati dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994 compresi per quanto riguarda gli importi non corrisposti ed il 20% degli interessi maturati dal 1 aprile 1994 al 31 dicembre 1994 compresi, per gli importi non corrisposti in base all'Accordo di pagamento dilazionato, firmato il 20 settembre 1994 fra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana, in conformità con l'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995.

2) a) Il rimanente 80% degli interessi maturati dal 1 aprile 1994 al 31 dicembre 1994 compreso, di cui al presente Accordo di pagamento dilazionato, sarà capitalizzato il 31 dicembre 1994 e corrisposto in ECU dal Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, al Tesoro italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1997, e l'ultima il 31 marzo 2002.

b) Per l'80% del pagamento dilazionato, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a versare al Tesoro italiano gli interessi a decorrere dal 1 gennaio 1995 fino a completa estinzione ad un tasso pari al LIBOR semestrale, incrementato di un margine dello 0,5%.

c) Gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo, maturati dal 1 gennaio 1995 compreso al 31 marzo 1995 escluso, saranno corrisposti in ECU il 31 marzo 1995. Successivamente, gli interessi di cui al paragrafo b) del presente Articolo saranno versati in ECU il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 30 settembre 1995, per quanto riguarda gli interessi maturati dalla precedente data di pagamento degli interessi compresa, fino alla data di pagamento in questione esclusa.

ARTICOLO VI

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori a 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III, IV e V, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, corrisponderà successivamente al Tesoro italiano gli interessi calcolati al tasso previsto al precedente Articolo III, 2), incrementato di 0,5 punti percentuali annui.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi, tranne nel caso in cui i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e non valido, in conformità con i suoi termini.

ARTICOLO VIII

Tranne che nel caso in cui appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri sottoscritti dai singoli creditori nei contratti originari.

ARTICOLO IX

Tutti i pagamenti di cui al presente accordo saranno corrisposti nei conti di volta in volta indicati dal Tesoro italiano, senza deduzioni o ritenute per od in base a tasse imposte all'interno della Federazione Russa.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Mosca il 22 febbraio 1995, in due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: F. Di Roberto)

PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

(F.to: firma illeggibile)

ACCORDO RUSSIA 2 (TESORO)

VALUTA	CREDITORE	DEBITORE	DATA	IMPORTO
ECU	M.C.C.	Gover. URSS	4.1.94	22.805.647,38 (interessi)
ECU	B.C.I.	Gover. URSS	4.1.94	15.946.396,74 (interessi)
ECU	M.C.C.	Gover. URSS	1.7.94	97.967.190,21 (capitale) 19.835.906,84 (interessi)
ECU	B.C.I.	Gover. URSS	1.7.94	102.329.818,66 (capitale) 13.408.048,74 (interessi)
		TOTALE		272.293.008,57

M.C.C. MEDIOCREDITO CENTRALE

B.C.I. BANCA COMMERCIALE

495.

Kampala, 27 febbraio 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda concernente il consolidamento del debito (Club di Parigi del 17 giugno 1992), con tre Annessi (1)

(Entrata in vigore: 27 febbraio 1995)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Uganda in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 17th June, 1992 by the countries taking part in The Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) The debts for both principal and interest due to Sezione Speciale per L'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Uganda within the period 1st July, 1992 - 30th June, 1994 and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Uganda concluded on the 16th November, 1982, 22nd February, 1984 and 27th July, 1989 according to Paris Club Agreed Minutes dated 18th November, 1981, 1st December, 1982 and 19th June, 1987;

b) The arrears on debts indicated in paragraph a) above, as at 30th June, 1992 and not yet paid;

c) The late interest accrued as at 30th June, 1992 on debts indicated in paragraph b) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2.

The above debts are listed in the Annex A to the present Agreement; this Annex may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the Government of the Republic of Uganda (hereinafter referred to as "Government") to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") as follows:

- 15/3/1995 4,68%
- 15/9/1995 1,07%
- 15/3/1996 1,11%
- 15/9/1996 1,16%
- 15/3/1997 1,21%

- 15/9/1997 1,26%
- 15/3/1998 1.31%
- 15/9/1998 1.36%
- 15/3/1999 1,41%
- 15/9/1999 1,47%
- 15/3/2000 1,52%
- 15/9/2000 1,58%
- 15/3/2001 1,64%
- 15/9/2001 1.70%
- 15/3/2002 1,76%
- 15/9/2002 1,82%
- 15/3/2003 1,88%
- 15/9/2003 1,95%
- 15/3/2004 2.01%
- 15/9/2004 2.08%
- 15/3/2005 2,15%
- 15/9/2005 2.22%
- 15/3/2006 2,29%
- 15/9/2006 2.36%
- 15/3/2007 2.44%
- 15/9/2007 2,51%
- 15/3/2008 2,59%
- 15/9/2008 2,67%
- 15/3/2009 2,75%
- 15/9/2009 2,84%
- 15/3/2010 2,92%
- 15/9/2010 3,00%
- 15/3/2011 3,10%
- 15/9/2011 3,19%
- 15/3/2012 3.28%
- 15/9/2012 3,37%
- 15/3/2013 3.47%
- 15/9/2013 3,57%
- 15/3/2014 3,67%
- 15/9/2014 3,77%
- 15/3/2015 3.87%
- 15/9/2015 3,99%

ARTICLE III

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any debt mentioned in previous Article I unpaid at maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity as regards debts envisaged in previous Article I, a) and b) and from the 1st July, 1992 as regards debts envisaged in previous Article I, c) until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 3.06% p.a. and of 1.72% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Lire and U.S. Dollars.

3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (15 March - 15th September) starting on 15 March 1995.

ARTICLE IV

1) The debts for interest, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Uganda concluded on 2nd October, 1990, according to Paris Club Agreed Minute dated 26th January, 1989, due as at 30th June, 1992 and not yet paid to "SACE" from Uganda (including "late interest" accrued as at 30th June, 1992 on the said debts, calculated at the rates of interest envisaged in the following paragraph 3) and due within the period 1st July, 1992 - 30th June 1994 (Annex B) will be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions, by the "Government" to "SACE" in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 15th March, 2000 and the last one on 15th September, 2004.

2) For the deferred payment, the "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest which shall be calculated on any debt mentioned in previous paragraph 1) unpaid at maturity.

3) Such interest shall accrue during the period from the maturity as regards interest due as at 30th June, 1992 and within the period 1st July, 1992 - 30th June, 1994 and from 1st July, 1992 as regards "late interest" accrued as at 30th June, 1992 until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 10.84% p.a. and of 7.58% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Lire and U.S. Dollars.

4) The interest mentioned in previous paragraph 2) shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (15th March - 15th September) starting on 15 March 1995.

ARTICLE V

The "Government" undertakes to transfer to MEDIOCREDITO CENTRALE all the amounts due as at 17th June, 1992 and not yet paid

relating to debts not covered by this Agreement (Annex C) not later than 31st January 1995.

Late interest will be charged on those amounts at the rate of 1.5% p.a.

ARTICLE VI

In the event. for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement. the "Government" shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE". at the annual rates respectively envisaged in previous Article IV paragraph 3). increased by 0.50 percentage points:
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE. at the rate of 2% p.a.

ARTICLE VII

Except for its provisions. the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Uganda's debts are referred to in this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE VIII

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Kampala (Uganda) on 27th of February 1995 , in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

Minister of Finance and Economic Planning

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi, e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 17 giugno 1992 dai paesi che hanno partecipato alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

a) dei debiti per capitale ed interessi dovuti dall'Uganda alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") nel periodo 1 luglio 1992 - 30 giugno 1994, e non regolati, relativi agli Accordi di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda, conclusi il 16 novembre 1982, il 22 febbraio 1984 ed il 27 luglio 1989, in conformità con i Processi Verbali del Club di Parigi, in data 18 novembre 1981, 1 dicembre 1982 e 19 giugno 1987;

b) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo a), maturati al 30 giugno 1992 e non ancora regolati;

c) degli interessi di ritardato regolamento maturati al 30 giugno 1992 sui debiti di cui al precedente paragrafo b), calcolati ai tassi di interesse previsti nel successivo Articolo III, paragrafo 2.

I debiti sopra menzionati figurano all'Allegato A al presente Accordo; tale Allegato puo essere modificato con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica di Uganda (qui di seguito denominato "il Governo") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") con le seguenti modalità:

- 15/3/1995 4.68%
- 15/9/1995 1.07%
- 15/3/1996 1.11%
- 15/9/1996 1,16%
- 15/3/1997 1,21%
- 15/9/1997 1,26%
- 15/3/1998 1.31%
- 15/9/1998 1.36%
- 15/3/1999 1,41%
- 15/9/1999 1,47%
- 15/3/2000 1,52%
- 15/9/2000 1,58%
- 15/3/2001 1,64%
- 15/9/2001 1.70%
- 15/3/2002 1,76%
- 15/9/2002 1,82%
- 15/3/2003 1,88%
- 15/9/2003 1,95%
- 15/3/2004 2.01%
- 15/9/2004 2.08%
- 15/3/2005 2.15%
- 15/9/2005 2.22%
- 15/3/2006 2.29%
- 15/9/2006 2.36%
- 15/3/2007 2.44%
- 15/9/2007 2,51%
- 15/3/2008 2.59%
- 15/9/2008 2,67%
- 15/3/2009 2,75%
- 15/9/2009 2.84%
- 15/3/2010 2.92%
- 15/9/2010 3.00%
- 15/3/2011 3.10%
- 15/9/2011 3,19%
- 15/3/2012 3.28%
- 15/9/2012 3,37%
- 15/3/2013 3.47%
- 15/9/2013 3,57%
- 15/3/2014 3,67%
- 15/9/2014 3.77%
- 15/3/2015 3.87%
- 15/9/2015 3,99%

ARTICOLO III

1) Il "Governo" si impegna a versare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi sui pagamenti differiti, che saranno calcolati su ciascuno dei debiti menzionati al precedente Articolo I, non pagati a scadenza.

2) Tali interessi matureranno a decorrere dalla scadenza per quanto riguarda i debiti previsti al precedente Articolo I, a) e b), e dal 1 luglio 1992 per quanto riguarda i debiti previsti al precedente Articolo I, c), fino al completo regolamento del debito, e saranno calcolati al tasso del 3,06% annuo e dell'1,72% annuo per quanto riguarda i debiti esigibili rispettivamente in lire italiane e dollari USA.

3) Gli interessi summenzionati saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (15 marzo - 15 settembre), a partire dal 15 marzo 1995.

ARTICOLO IV

1) I debiti per interessi, relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda concluso il 2 ottobre 1990, in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 26 gennaio 1989, maturati al 30 giugno 1992 e non ancora versati dall'Uganda alla "SACE" (ivi compresi gli "intressi di ritardato regolamento" maturati al 30 giugno 1992 su tali debiti, calcolati ai tassi di interesse previsti al successivo paragrafo 3) e dovuti nel periodo 1 luglio 1992 - 30 giugno 1994 (Allegato B), saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie, dal "Governo" alla "SACE" in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 15 marzo 2000 e l'ultima il 15 settembre 2004.

2) Per il regolamento differito, il "Governo" si impegna a versare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi che saranno calcolati su ciascuno dei debiti menzionati al precedente paragrafo 1) e non regolati a scadenza.

3) Tali interessi matureranno a decorrere dalla data di scadenza per quanto riguarda gli interessi dovuti al 30

giugno 1992, nonché nel periodo dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1994 e dal 1 luglio 1992 per quanto riguarda gli "interessi di ritardato regolamento" maturati al 30 giugno 1992 fino al complet regolamento del debito, e saranno calcolati al tasso del 10,84% annuo e del 7,58% annuo per quanto riguarda i debiti esigibili rispettivamente in lire italiane e in dollari USA.

4) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 2) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanaziarie - semestralmente (15 marzo- 15 settembre) a partire dal 15 marzo 1995.

ARTICOLO V

Il "Governo" si impegna a trasferire al MEDIOCREDITO CENTRALE tutti gli importi dovuti al 17 giugno 1992 e non ancora regolati, relativi ai debiti non coperti dal presente Accordo (Allegato C), non oltre il 31 gennaio 1995.
Gli interessi di ritardato regolamento saranno calcolati su tali importi al tasso dell'1,5% annuo.

ARTICOLO VI

Qualora, per qualsivoglia motivo, si verifichi un ritardo nel pagamento degli importi dovuti in base al presente Accordo, il "Governo" verserà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", ai tassi annuali previsti rispettivamente al precedente Articolo IV, paragrafo 3), incrementati di 0,50 punti percentuali;

- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2% annuo.

ARTICOLO VII

Fatta eccezione per le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne gli impegni contrattuali assunti dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i

debiti dell'Uganda nel presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo può essere addotta a giustificazione di qualsiasi modifica apportata a tali contratti o Convenzioni finanziarie, ed in particolare per quanto riguarda le condizioni relative alle modalità di pagamento ed alle date di scadenza.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Kampala (Uganda) il 27 febbraio 1995, in due copie in lingua inglese, entrambe facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: M. Ricoveri)

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

(F.to: Mayanja Nkangi)
Ministro delle Finanze e
della Programmazione
Economica

496.

Budapest, 8 marzo 1995

Scambio di Lettere
tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica di Ungheria
concernente la modifica dell'Annesso all'Accordo del 25 maggio 1974
sui trasporti aerei civili, con Allegato

(Entrata in vigore: 8 marzo 1995)

AMBASCIATA D'ITALIA

Budapest, March 8th, 1995

Your Excellency,

referring to the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Hungarian People's Republic on scheduled air services signed on 25 May 1974, in Budapest, it is my pleasure to inform you that the Italian Party has fulfilled its constitutional requirements concerning the attached modification of the Annex of the Agreement according to the regulations governing conclusion and entering into force of international agreements.

Your Excellency, please accept my highest consideration.

Pietro Ercole Ago

Pietro Ago

His Excellency
Dr. Karoly Lotz
Minister of Transport
Communication and Water Management
of the Republic of Hungary
Budapest

A N N E X

OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC ON SCHEDULED AIR SERVICES SIGNED ON 25 MAY 1974, IN BUDAPEST

The airline designated by the Government of the Republic of Italy may operate the following routes:

Points in Italy - points in Hungary - points beyond Hungary.

The airline designated by the Government of the Republic of Hungary may operate the following routes:

Points in Hungary - points in Italy - points beyond Italy.

The two airlines may utilize any type of aircraft.

Each designated airline is entitled to operate to/from Milan, Rome and Budapest up to seven weekly frequencies on each point.

A second designated airline of each Contracting Party is entitled to operate either Rome-Budapest and vv. and/or Milan-Budapest and vv.

However, in case one party does not utilize frequencies at its disposal the other party may operate them subject to agreement between the two designated airlines.

Frequencies to/from points in Italy other than Milan and Rome and in Hungary other than Budapest shall be agreed upon between the designated airlines.

Beyond traffic rights shall be utilized by one party prior approval of the other party.

The designated airlines of each party may operate the agreed services on any route under code sharing together with the designated airline of the other party.

In operating the agreed services the designated airlines of each party may be permitted a change of aircraft at point(s) on the agreed routes.

Done on March 8th 1995, Budapest

MINISTER OF TRANSPORT,
COMMUNICATION AND
WATER MANAGEMENT

552407/1995.

Budapest, 8 March 1995

His Excellency
Mr. Pietro Ercole Ago
Ambassador of the
Republic of Italy

Budapest

Dear Mr. Ambassador,

It is my pleasure to confirm receipt of your letter dated 8 March 1995 and to inform you that the Hungarian side has satisfied the constitutional rules of conclusion and entering into force of international agreements in respect of the attached modification of the Annex of the Agreement between the Government of the Hungarian People's Republic and the Government of Italy on scheduled air services signed on 25 May 1974, in Budapest.

Your Excellency, please accept the assurances of my highest consideration.

Dr. Károly Lotz

ANNEX

OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC ON SCHEDULED AIR SERVICES SIGNED ON 25 MAY 1974, IN BUDAPEST

The airline designated by the Govemment of the Republic of Italy may operate the following routes:
Points in Italy - points in Hungary - points beyond Hungary.

The airline designated by the Govemment of the Republic of Hungary may operate the following routes:
Points in Hungary - points in Italy - points beyond Italy.

The two airlines may utilize any type of aircraft.

Each designated airline is entitled to operate to/from Milan, Rome and Budapest up to seven weekly frequencies on each point.

A second designated airline of each Contracting Party is entitled to operate either Rome-Budapest and vv. and/or Milan-Budapest and vv.

However, in case one party does not utilize frequencies at its disposal, the other party may operate them subject to agreement between the two designated airlines.

Frequencies to/from points in Italy other than Milan and Rome and in Hungary other than Budapest shall be agreed upon between the designated airlines.

Beyond traffic rights shall be utilized by one party prior approval of the other party.

The designated airlines of each party may operate the agreed services on any route under code sharing together with the designated airline of the other party.

In operating the agreed services the designated airlines of each party may be permitted a change of aircraft at point(s) on the agreed routes.

Done on 8 March 1995, in Budapest.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

Budapest, 8 marzo 1995

Eccellenza,

con riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria sui servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974, mi è gradito informarLa che la Parte italiana ha assolto gli adempimenti costituzionali relativi alle modifiche, qui di seguito allegate, all'Annesso dell'Accordo, in conformità con le norme che regolano la stipula e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Pietro Ercole Ago

Sua Eccellenza
Dr. Karoly Lotz
Ministro dei Trasporti,
delle Comunicazioni e della
Gestione delle Acque
della Repubblica di Ungheria
Budapest

ALLEGATO

ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA SUI SERVIZI AEREI DI LINEA FIRMATO A BUDAPEST IL 25 MAGGIO 1974

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potrà operare le seguenti rotte:
Punti in Italia - punti in Ungheria - punti oltre l'Ungheria.

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica di Ungheria potrà operare le seguenti rotte:
Punti in Ungheria - punti in Italia - punti oltre l'Italia.

Le due compagnie aeree potranno utilizzare qualsiasi tipo di velivolo.

Ciascuna delle compagnie designate sarà autorizzata ad operare da e verso Milano, Roma e Budapest fino a sette frequenze settimanali su ciascun punto.

Una seconda compagnia aerea designata di ciascuna delle due Parti Contraenti sarà autorizzata ad operare o la rotta Roma-Budapest e viceversa e/o la rotta Milano-Budapest e viceversa.

Tuttavia, nel caso in cui una delle parti non utilizzasse le frequenze a sua disposizione, l'altra parte potrà operarle, previo accordo fra le due compagnie aeree designate.

Le frequenze da e verso i punti in Italia, che non siano Milano e Roma, ed in Ungheria, che non sia Budapest, saranno concordate fra le compagnie aeree designate.

I diritti di traffico oltre potranno essere utilizzati da una parte, previo consenso dell'altra parte.

Le compagnie aeree designate di ciascuna parte potranno operare i servizi concordati su qualsiasi rotta in "code sharing" insieme con la compagnia aerea designata dell'altra parte.

Nell'operare i servizi concordati, alle compagnie designate di ciascuna parte sarà consentito cambiare velivolo nel/i punto/i delle rotte concordate.

Fatto a Budapest l'8 marzo 1995.

**MINISTERO DEI TRASPORTI,
DELLE COMUNICAZIONI E
DELLA GESTIONE DELLE ACQUE**

552407/1995

Budapest, 8 marzo 1995

Sua Eccellenza
Pietro Ercole Ago
Ambasciatore della
Repubblica Italiana

Budapest

Caro Ambasciatore,

mi è gradito accusare ricevuta della Sua lettera dell'8 marzo 1995 ed informarLa che la parte ungherese ha ottemperato alle norme costituzionali per la stipula e l'entrata in vigore degli accordi internazionali per quanto riguarda le modifiche, riportate in allegato, all'Annesso dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria ed il Governo italiano sui servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Karoly Lotz

A L L E G A T O

ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA SUI SERVIZI AEREI DI LINEA FIRMATO A BUDAPEST IL 25 MAGGIO 1974

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potrà operare le seguenti rotte:

Punti in Italia - punti in Ungheria - punti oltre l'Ungheria.

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica di Ungheria potrà operare le seguenti rotte:

Punti in Ungheria - punti in Italia - punti oltre l'Italia.

Le due compagnie aeree potranno utilizzare qualsiasi tipo di velivolo.

Ciascuna delle compagnie designate sarà autorizzata ad operare da e verso Milano, Roma e Budapest fino a sette frequenze settimanali su ciascun punto.

Una seconda compagnia aerea designata di ciascuna delle due Parti Contraenti sarà autorizzata ad operare o la rotta Roma-Budapest e viceversa e/o la rotta Milano-Budapest e viceversa.

Tuttavia, nel caso in cui una delle parti non utilizzasse le frequenze a sua disposizione, l'altra parte potrà operarle, previo accordo fra le due compagnie aeree designate.

Le frequenze da e verso i punti in Italia, che non siano Milano e Roma, ed in Ungheria, che non sia Budapest, saranno concordate fra le compagnie aeree designate.

I diritti di traffico oltre potranno essere utilizzati da una parte, previo consenso dell'altra parte.

Le compagnie aeree designate di ciascuna parte potranno operare i servizi concordati su qualsiasi rotta in "code sharing" insieme con la compagnia aerea designata dell'altra parte.

Nell'operare i servizi concordati, alle compagnie designate di ciascuna parte sarà consentito cambiare velivolo nel/i punto/i delle rotte concordate.

Fatto a Budapest l'8 marzo 1995.

497.

Bangui, 5 aprile 1995

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Centrafricana (Club di Parigi del 12 aprile 1994), con due Annessi (1)

(Entrata in vigore: 5 aprile 1995)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Centrafricaine, dans l'esprit d'amitié et de cooperation economique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signe a Paris le 12 Avril 1994 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la République Centrafricaine, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le present Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Avril 1994 et le 31 Mars 1995 et non reglées, resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Centrafricaine conclus en application des Procès Verbaux de Paris des 12 Juin 1981, 8 Juillet et 22 Novembre 1985;

b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts, echues et non reglées au 31 Mars 1994;

c) des intérêts de retard accumulés au 31 Mars 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, calculés a partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Mars 1994 au taux d'intérêt indiqué a l'Article III de cet Accord;

d) des dettes en principal et intérêts, dues entre le 1er Avril 1994 et le 31 Mars 1995 et non reglées, resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Centrafricaine conclu en application du Procès Verbal de Paris du 14 Décembre 1988;

e) des mêmes dettes indiquées au paragraphe d) de cet Article, en principal et intérêts, echues et non reglées au 31 Mars 1994;

f) des intérêts de retard accumulés au 31 Mars 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe e) de cet Article, calculés a partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Mars 1994 au taux d'intérêt indiqué a l'Article IV, paragraph 2) de cet Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes a cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires au present Accord.

ARTICLE II

Les dettes visees au precedent Article I, paragraphes a), b), et c) seront remboursées par le Gouvernement de la République Centrafricaine (ci apres denommé "Gouvernement") et transférées par l'entremise de la Caisse Autonome d'Amortissement de la Dette de l'Etat (ci apres denommée "CAADE") à la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci apres denommée "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

31.3.1995	0,85%
30.9.1995	0,89%
31.3.1996	0,94%
30.9.1996	0,98%
31.3.1997	1,02%
30.9.1997	1,07%
31.3.1998	1,11%
30.9.1998	1,16%
31.3.1999	1,21%
30.9.1999	1,26%
31.3.2000	1,31%
30.9.2000	1,36%
31.3.2001	1,41%
30.9.2001	1,47%
31.3.2002	1,52%
30.9.2002	1,58%
31.3.2003	1,64%
30.9.2003	1,70%
31.3.2004	1,76%
30.9.2004	1,82%
31.3.2005	1,88%
30.9.2005	1,95%
31.3.2006	2,01%
30.9.2006	2,08%
31.3.2007	2,15%
30.9.2007	2,22%
31.3.2008	2,29%
30.9.2008	2,36%
31.3.2009	2,44%
30.9.2009	2,51%
31.3.2010	2,59%
30.9.2010	2,67%
31.3.2011	2,75%
30.9.2011	2,84%
31.3.2012	2,92%
30.9.2012	3,00%
31.3.2013	3,10%
30.9.2013	3,19%
31.3.2014	3,28%
30.9.2014	3,37%
31.3.2015	3,47%
30.9.2015	3,57%
31.3.2016	3,67%
30.9.2016	3,77%
31.3.2017	3,87%
30.9.2017	3,99%

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reechélonné aux termes du precedent Article II, le "Gouvernement" s'engage a rembourser et a transférer a la "SACE" par l'entremise de la "CAADE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés a partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au precedent Article I, paragraphe a) et a partir du 1er Avril 1994 pour les dettes indiquées au precedent Article I, paragraphes b) et c), jusqu'au reglement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 2,02% p.a. pour les dettes en Dollars USA.

Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier echéant le 31 Mars 1995.

ARTICLE IV

1) Les dettes visees au precedent Article I, paragraphs d), e) et f) seront remboursées par le "Gouvernement" et transférées par l'entremise de la "CAADE" a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, en 10 versements semestriels, egaux et successifs, le premier intervenant le 31 Mars 2000 et le dernier intervenant le 30 Septembre 2004.

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reechelonné aux termes de cet Article, le "Gouvernement" s'engage a rembourser et a transférer a la "SACE" par l'entremise de la "CAADE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés a partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au precedént Article I, paragraphe d), et a partir du 1er Avril 1994 pour les dettes indiquées au precedent Article I, paragraphes e) et f) jusqu'au reglement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 8,32% p.a. pour les dettes en Dollars USA:

3) Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 31 Mars 1995.

ARTICLE V

Le "Gouvernement" s'engage a transférer a la "SACE", par l'entremise de la "CAADE", au plus tard le 31 Décembre 1994 les dettes dues au titré d'opérations garanties par la "SACE" échues et non reglées a la date du 12 Avril 1994 y compris les montants mentionnés a l'Article III, paragraphe 4 du Procès Verbal du Club de Paris du 15 Juin 1990 et n'entrant pas dans le champ d'application du present Accord.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE VI

En cas de retard, superieur a trente jours, sur tout paiement prevu aux precedents Articles II, III e IV du present Accord, le "Gouvernement" s'engage a rembourser et a transférer promptement a la "SACE", par l'entremise de la "CAADE", intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" a six mois relevés pour le Dollars USA a la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE VII

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prevus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les operations auxquelles se refèrent les dettes mentionnées au precedent Articles I.

ARTICLE VIII

Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignes Représentants, dûment habilités, ont signe le present Accord.

Fait a .BANGUI...... en deux exemplaires, en langue française le. -5 AVR. 1995

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-verbale firmato a Parigi il 12 Aprile 1994 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito della Repubblica Centrafricana, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Aprile 1994 ed il 31 Marzo 1995 e non regolati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi del 12 Giugno 1981, 8 luglio e 22 novembre 1985;

b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 Marzo 1994;

c) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 Marzo 1994 sui debiti indicati al paragrafo b) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 Marzo 1994 al tasso d'interesse indicato nell'Articolo III del presente Accordo;

d) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Aprile 1994 ed il 31 Marzo 1995 e non pagati, derivanti dall' Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 14 Dicembre 1988;

e) degli stessi debiti indicati al paragrafo d) di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 Marzo 1994;

f) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 Marzo 1994 sui debiti indicati al paragrafo e) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 Marzo 1994 al tasso d'interesse indicato nell'Articolo IV, paragrafo 2) del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Allegati al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), e c) saranno rimborsati dal Governo della Repubblica Centroafricana (di seguito denominato "**Governo**") e trasferiti, per il tramite della Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito di Stato (di seguito denominata "**CAADE**") alla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" di seguito denominata "**SACE**" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

31.3.1995	0,85%
30.9.1995	0,89%
31.3.1996	0,94%
30.9.1996	0,98%
31.3.1997	1,02%
30.9.1997	1,07%
31.3.1998	1,11%
30.9.1998	1,16%
31.3.1999	1,21%
30.9.1999	1,26%
31.3.2000	1,31%
30.9.2000	1,36%
31.3.2001	1,41%
30.9.2001	1,47%
31.3.2002	1,52%
30.9.2002	1,58%
31.3.2003	1,64%
30.9.2003	1,70%
31.3.2004	1,76%
30.9.2004	1,82%
31.3.2005	1,88%
30.9.2005	1,95%
31.3.2006	2,01%
30.9.2006	2,08%
31.3.2007	2,15%
30.9.2007	2,22%
31.3.2008	2,29%
30.9.2008	2,36%
31.3.2009	2,44%
30.9.2009	2,51%
31.3.2010	2,59%
30.9.2010	2,67%
31.3.2011	2,75%
30.9.2011	2,84%
31.3.2012	2,92%
30.9.2012	3,00%
31.3.2013	3,10%
30.9.2013	3,19%
31.3.2014	3,28%
30.9.2014	3,37%
31.3.2015	3,47%
30.9.2015	3,57%
31.3.2016	3,67%
30.9.2016	3,77%
31.3.2017	3,87%
30.9.2017	3,99%

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il "**Governo**" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "**SACE**" per il tramite della "**CAADE** ", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) ed a partire dal 1 Aprile 1994 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi b) e c), fino al regolamento totale degli stessi debiti al tasso d'interesse del 2,02% annuo per i debiti in dollari USA.

Gli interessi saranno pagati, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (31 Marzo - 30 Settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995.

ARTICOLO IV

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi d), e), ed f) saranno rimborsati dal **Governo** e trasferiti, per il tramite della"**CAADE**") alla "**SACE**" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali esigibile il 31 marzo 2000 e l'ultima il 30 settembre 2004.

2) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il "**Governo**" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "**SACE**" per il tramite della "**CAADE** ", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo d) ed a decorrere dal 1 Aprile 1994 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi e) ed f), fino al regolamento totale degli stessi debiti al tasso d'interesse dell' 8,32% annuo per i debiti in dollari USA.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 Marzo - 30 Settembre) la prima delle quali in scadenza il 31 marzo 1995.

ARTICOLO V

Il "**Governo**" si impegna a trasferire alla "**SACE**", per il tramite della "**CAADE**", non oltre il 31 dicembre 1994, i debiti dovuti a titolo di operazioni garantite dalla "**SACE**", scaduti e non regolati alla data del 12 Aprile 1994 compresi gli importi menzionati all'Articolo III, paragrafo 4 del Processo Verbale del Club di Parigi del 15 giugno 1990 e che non sono inclusi nella sfera di applicazione del presente Accordo.

Su tali importi saranno percepiti interessi di ritardato regolamento.

ARTICOLO VI

In caso di ritardato pagamento superiore a trenta giorni, su ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III e IV del presente Accordo, il **"Governo"** si impegna a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla **"SACE"**, per il tramite della **"CAADE"**, interessi di ritardato regolamento calcolati sulla base dei tassi d'interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi, rilevato per il dollaro USA alla data di scadenza, ed aumentato di 1 punto percentuale.

ARTICOLO VII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nel precedente Articolo I.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bangui, in due esemplari, in lingua francese, il 5 aprile 1995.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Centrafricana

95A3626

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651390) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S.a.s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I.S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale*, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

***Gazzetta Ufficiale* su MICROFICHES - 1995**
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 16.800